

Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 17 maggio 1924, n. 117

Approvazione del testo di legge del registro.

Definitivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

Preambolo

Preambolo

[Omissis] (1)

(1) Il presente provvedimento, che qui viene omissis, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

Articolo unico

Approvazione

[È approvato il testo di legge allegato al presente decreto, firmato, d'ordine nostro, dal Ministro per le finanze, portante il titolo di : legge del registro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972, n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO I - Della registrazione e delle tasse di registro. Disposizioni generali e speciali CAPO I - Disposizioni generali per l'applicazione e liquidazione delle varie specie di tasse

Articolo 1

Registrazione e tassazione

[Gli atti fatti nel regno in forma pubblica e privata, civili e commerciali, stragiudiziali e giudiziali, come pure le trasmissioni delle proprietà, dell'usufrutto, dell'uso o godimento di beni o di altro diritto reale, sono soggetti alla registrazione ed al pagamento delle tasse, a norma della

presente legge.

Sono pure soggetti a registrazione ed a tassa, in base a denuncia, i contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione o risoluzione di affitto di beni immobili, e le rinnovazioni, continuazioni o prolungamenti per tacita riconduzione delle locazioni di beni immobili. In tali casi, la denuncia assume qualità di atto.

Gli altri contratti verbali vanno soggetti a registrazione ed a tassa quando siano enunciati in atti presentati al registro, o servano di base a sentenze di condanna, o negli altri casi previsti dalla legge.

Gli atti formati all'estero sono soggetti a registrazione ed a tassa, quando contengono trasmissioni di proprietà, usufrutto, uso o godimento di beni immobili situati nello stato, od imposizione sui medesimi di servitù, ipoteche od altri pesi, od affitti, subaffitti, rinnovazioni o riconduzioni, cessioni, retrocessioni o risoluzioni di affitti di beni immobili parimenti situati nello stato. Sono comprese tra gli atti fatti all'estero le sentenze definitive pronunziate dai regi consoli, dalle quali deriva alcuna delle trasmissioni od obbligazioni accennate nel presente comma relativamente ad immobili situati nello stato.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972, n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO I - Della registrazione e delle tasse di registro. Disposizioni generali e speciali CAPO I - Disposizioni generali per l'applicazione e liquidazione delle varie specie di tasse

Articolo 2

Termine per la registrazione e caso d'uso

[La registrazione deve eseguirsi in termine fisso per gli atti ed i trasferimenti indicati nella tariffa, allegato a, e nelle tabelle allegati b e c; e solamente in caso d'uso per gli atti di cui nella tabella allegato d.

Si ha caso d'uso agli effetti della presente legge:

1° quando gli atti si presentano o si producono in giudizio davanti l'autorità giudiziaria e nei procedimenti in sede giurisdizionale avanti il consiglio di stato, la corte dei conti, le giunte provinciali amministrative, i consigli di prefettura ed ogni altra speciale giurisdizione e quando si producono davanti agli arbitri;

2° quando si riportano in tutto o in parte in atti pubblici o privati soggetti a registrazione o si inseriscono negli atti, pure soggetti a registrazione, delle cancellerie giudiziarie o delle pubbliche amministrazioni o degli enti pubblici.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972, n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO I - Della registrazione e delle tasse di registro. Disposizioni generali e speciali CAPO I - Disposizioni generali per l'applicazione e liquidazione delle varie specie di tasse

Articolo 3

Oggetto della registrazione

[La registrazione consiste nell'annotamento degli atti e delle trasmissioni nei pubblici registri a ciò destinati.

Essa accerta la legale esistenza degli atti in genere, ed imprime alle scritture private la data certa di fronte ai terzi.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972, n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO I - Della registrazione e delle tasse di registro. Disposizioni generali e speciali CAPO I - Disposizioni generali per l'applicazione e liquidazione delle varie specie di tasse

Articolo 4

Tipologia delle tasse di registro

[Le tasse di registro sono progressive, proporzionali, graduali o fisse.

La tassa progressiva si applica ai trasferimenti di beni a titolo gratuito.

La tassa proporzionale si applica alle trasmissioni a titolo oneroso di proprietà, di usufrutto, uso e godimento di beni mobili od immobili, o di qualsiasi altro diritto reale, ed agli atti che contengono obbligazione o liberazione di somme o prestazioni.

La tassa graduale si applica agli atti i quali non contengono obbligazione o liberazione, ma semplice dichiarazione o attribuzione di valori o di diritti, senza che ne operino la trasmissione.

La tassa fissa si applica a tutti gli atti che possono servire di titolo o documento legale.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972, n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO I - Della registrazione e delle tasse di registro. Disposizioni generali e speciali CAPO I - Disposizioni generali per l'applicazione e liquidazione delle varie specie di tasse

Articolo 5

Tabelle

[La tariffa allegato a indica gli atti e le trasmissioni soggetti a tassa proporzionale, graduale o fissa.

La tabella allegato b indica gli atti da registrarsi con riduzione di tassa o pei quali la tassa ha una speciale struttura.

La tabella allegato c indica gli atti da registrarsi senza pagamento di tassa.

La tabella allegato d indica gli atti da registrarsi soltanto in caso d'uso.

La tabella allegato e indica gli atti esenti da registrazione in modo assoluto.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO I - Della registrazione e delle tasse di registro. Disposizioni generali e speciali CAPO I - Disposizioni generali per l'applicazione e liquidazione delle varie specie di tasse

Articolo 6

Tasse contrattuali e giudiziali

[Le tasse di registro, a seconda della natura degli atti o dei trasferimenti a cui sono applicate, si distinguono in tasse contrattuali e giudiziali.

Le tasse contrattuali si applicano agli atti civili e commerciali.

Le tasse giudiziali si applicano alle decisioni ed agli atti giudiziali indicati nella tariffa.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO I - Della registrazione e delle tasse di registro. Disposizioni generali e speciali CAPO I - Disposizioni generali per l'applicazione e liquidazione delle varie specie di tasse

Articolo 7

Tasse complementari o suppletive

[Le tasse richieste dopo avvenuta la registrazione o la liquidazione della tassa principale possono essere complementari o suppletive.

Sono complementari le tasse che al momento della liquidazione della tassa principale non poterono essere liquidate integralmente per mancanza o insufficienza degli elementi occorrenti per la liquidazione; e quelle che, rimaste sospese per disposizione di legge, rappresentano integrazione di tasse già riscosse.

Sono suppletive le tasse che si richiedono sopra un atto o una denuncia, quando l'ufficio del registro sia incorso, al momento della registrazione dell'atto o nella liquidazione della tassa in base a denuncia, in errore od omissione, tanto sulla quantità della tassa o soprata tassa dovuta, quanto sui titoli tassabili risultanti dall'atto stesso o dalla stessa denuncia. Ha però carattere di tassa principale quella che viene richiesta sopra un atto già registrato, per errore, gratuitamente.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO I - Della registrazione e delle tasse di registro. Disposizioni generali e speciali CAPO I - Disposizioni generali per l'applicazione e liquidazione delle varie specie di tasse

Articolo 8

Applicazione delle tasse

[Le tasse sono applicate secondo l'intrinseca natura e gli effetti degli atti o dei trasferimenti, se anche non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.

Un atto che, per la sua natura e per i suoi effetti, secondo le norme stabilite nell'art. 4, risulti soggetto a tassa progressiva, proporzionale o graduale, ma non si trovi nominativamente indicato nella tariffa, è soggetto alla tassa stabilita dalla tariffa per l'atto col quale per la sua natura e per i suoi effetti ha maggiore analogia.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

Articolo 9

Atto comprendente più disposizioni

[Se in un atto sono comprese più disposizioni indipendenti o non derivanti necessariamente le une dalle altre, ciascuna di esse è sottoposta a tassa come se formasse un atto distinto, salvo quanto è disposto del terzo comma dell'art. 68.

Un atto che comprende più disposizioni necessariamente connesse e derivanti, per l'intrinseca loro natura, le une dalle altre, è considerato, quanto alla tassa di registro, come se comprendesse la sola disposizione che dà luogo alla tassa più grave.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

Articolo 10

Tassa graduale

[La tassa graduale è stabilita in ragione di ogni migliaio di lire, e, per di essa, le frazioni di valore imponibile inferiori a l. 1000 si considerano come un migliaio completo. Quando però l'imponibile supera le l. 1000, la frazione di migliaio minore di l. 100 non è computabile.

Le tasse progressive e proporzionali sono stabilite per ogni 100 lire e nell'applicazione di esse le frazioni di centinaio si computano per il loro preciso importo.

Quando la somma totale delle tasse liquidate presenta una frazione minore di una lira, questa frazione è computata per una lira intera. Sono eccettuati da questa disposizione gli atti soggetti a tassa fissa.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972, n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

Articolo 11

Rubrica omessa

[Omissis] (1)

(1) Il presente articolo, che qui viene omissis, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972, n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

Articolo 12

Restituzione

[Le tasse di registro regolarmente percepite in conformità della presente legge non possono essere restituite in caso di riforma, risoluzione, rescissione o anche per effetto di condizione risolutiva alla quale l'atto o il trasferimento si trovasse vincolato, né per qualsiasi altro evento ulteriore, fuorché nei casi previsti dalla legge stessa.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972, n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

Articolo 13

Diminuzione delle tasse e soprattasse e sospensione della riscossione

[Il Ministro delle finanze, i funzionari da esso dipendenti e qualsiasi altra autorità pubblica non possono concedere alcuna diminuzione delle tasse e soprattasse stabilite da questa legge, né sospenderne la riscossione, senza divenirne personalmente responsabili.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972, n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

Articolo 14

Eccezioni all'art. 12

[Dalle disposizioni dell'art. 12 si eccettuano:

1^a le sentenze di vendita forzata d'immobili quando con altra sentenza pronunciata in contraddittorio fra le parti interessate, e passata in giudicato, la vendita sia stata dichiarata nulla;

2^a gli atti dichiarati nulli con sentenza pronunciata in contraddittorio fra i contraenti e passata in giudicato, per vizio radicale che, indipendentemente dalla volontà e dal consenso delle parti, induca la nullità dell'atto fin dalla sua origine;

3^a le donazioni in quanto si riferiscono a cose per le quali si sia verificata la evizione o lo spoglio in forza di sentenza passata in giudicato e pronunciata in contraddittorio fra le parti interessate e la finanza, per una causa preesistente alle donazioni stesse;

4^a le convenzioni per causa e in occasione di matrimonio, allorché siano risolte o annullate.

È ammessa la restituzione della tassa pagata, qualora nei casi indicati ai numeri 1, 2, 3, ne sia fatta la domanda entro sei mesi dalla data in cui la sentenza, che pronunziò la nullità dell'atto o la evizione, ha fatto passaggio in giudicato, e, nel caso indicato al numero 4, dal giorno della risoluzione o dell'annullamento delle convenzioni matrimoniali.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972, n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO I - Della registrazione e delle tasse di registro. Disposizioni generali e speciali CAPO I - Disposizioni generali per l'applicazione e liquidazione delle varie specie di tasse

Articolo 15

Tassa graduale

[Sono soggetti a tassa graduale i beni immobili esistenti all'estero qualunque sia il titolo pel quale si trasferiscono per atto tra vivi nel regno.

I beni mobili ed i crediti esistenti all'estero e le prestazioni da eseguirsi all'estero sono sottoposti alle ordinarie tasse quando formino oggetto di stipulazione nel regno.

Gli atti stipulati nel regno relativi a beni immobili, mobili, crediti, esistenti nelle colonie italiane, od a prestazioni da eseguirsi nelle dette colonie, sono soggetti alle tasse vigenti nelle rispettive colonie.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972, n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO I - Della registrazione e delle tasse di registro. Disposizioni generali e speciali CAPO I - Disposizioni generali per l'applicazione e liquidazione delle varie specie di tasse

Articolo 16

Trasmissioni a titolo gratuito

[Le trasmissioni a titolo gratuito, per atti tra vivi, delle collezioni di quadri, statue, porcellane, libri, stampe, medaglie ed altre simili raccolte, sempre che non siano materia né di commercio, né di negozio, non sono valutate per l'applicazione delle tasse di registro, siavi o no inventario, quando abbiano luogo a favore di biblioteche, musei, gallerie, università od altri istituti legalmente esistenti nello stato.

La presente disposizione è applicabile anche a favore di istituti stranieri per collezioni esistenti in Italia e destinate ad essere in Italia conservate, sempre che siavi reciprocità di trattamento in virtù di apposito patto convenzionale con lo stato cui l'istituto straniero appartiene.

[L'esenzione da tassa cessa per le collezioni su indicate che siano vendute entro un decennio dalla data della donazione ed in quanto dovuta è applicata la tassa di donazione sul prezzo ricavato dalla vendita.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26 10 1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO I - Della registrazione e delle tasse di registro. Disposizioni generali e speciali CAPO I - Disposizioni generali per l'applicazione e liquidazione delle varie specie di tasse

Articolo 17

Atti vincolati a condizione sospensiva

[Della tassa progressiva, proporzionale o graduale per gli atti e trasferimenti vincolati a condizione sospensiva, è dovuto quando la condizione si verifica, o quando l'atto o il trasferimento ha effetto prima che la condizione si avveri.

Sono considerati quali atti vincolati a condizione sospensiva, tra gli altri, le donazioni non peranco accettate, le convenzioni relative ai lucri dotali, le liberalità d'ogni specie subordinate alla eventualità della sopravvivenza, e gli atti soggetti ad approvazione.

Nel caso di condizione sospensiva che fa dipendere l'obbligazione dalla mera volontà del creditore, il pagamento della tassa progressiva, proporzionale o graduale, deve farsi al momento della registrazione dell'atto.

Qualora si tratti invece di condizione sospensiva che fa dipendere l'obbligazione dalla mera volontà dell'obbligato (art. 1162 del codice civile), è dovuta, per la registrazione dell'atto, la sola tassa fissa.

In tutti i casi previsti nel presente articolo la tassa è dovuta nella misura stabilita dalla legge in vigore al giorno in cui si avvera o s'intende avverata la condizione.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO I - Della registrazione e delle tasse di registro. Disposizioni generali e speciali CAPO I - Disposizioni generali per l'applicazione e liquidazione delle varie specie di tasse

Articolo 18

Immobile a titolo di proprietà o di usufrutto

[Per sottoporre a tassa di registro la trasmissione di un immobile a titolo di proprietà o di usufrutto, è sufficiente, in mancanza di prove dirette, che il nuovo possessore si sia fatto inscrivere per codesti titoli nei ruoli dell'imposta sui terreni o sui fabbricati, e che sia stata da lui pagata per detti titoli e in conto proprio alcuna rata di tali imposte, o si abbia prova di convenzione che faccia presumere in lui il diritto di proprietà o di usufrutto.

Il godimento di un immobile, a titolo di locazione o di anticresi, è pure sufficientemente provato col mezzo di fatti, atti o scritti che lo facciano presumere, ovvero col pagamento fatto comunque del corrispettivo per detti titoli ed a conto proprio.

È però in tutti i casi riservata la prova contraria, esclusa quella testimoniale.

I contratti verbali di cessione della proprietà, della locazione o del godimento di una azienda di industria o commercio devono essere denunziati, e sottoposti a registrazione a cura delle parti interessate, nelle forme previste dall'articolo 79 entro venti giorni da quello in cui i contratti medesimi ebbero principio di esecuzione, ed in caso di omissione sarà applicata la soprattassa di cui all'art. 100. Alla tassa e soprattassa sono solidalmente obbligate tutte le parti contraenti.

In mancanza di denuncia, per procedere d'ufficio basta il fatto del cambiamento o successione della ditta, con continuazione dell'esercizio nello stesso locale, oppure che il nuovo possessore abbia fatto mutare in proprio nome la licenza di esercizio, o ne abbia fatto denuncia alla camera di commercio, o sia stato iscritto nei ruoli delle pubbliche imposte, o che si abbia prova di convenzione che faccia presumere legalmente in lui il diritto di proprietà o di godimento.

È però in tutti i casi riservata la prova contraria, esclusa quella testimoniale.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

Articolo 19

Usufrutto

[Nei trasferimenti a titolo gratuito, per atto tra vivi, se l'usufrutto è a tempo indeterminato o non minore di 10 anni, la tassa si applica sulla metà dell'intero valore della cosa quando l'usufruttuario o la persona, sulla cui vita sia stabilita la durata dell'usufrutto, non abbia compiuti 50 anni di età, ed al quarto dello stesso valore, ove li abbia compiuti.

Se l'usufrutto è limitato a tempo minore di 10 anni, è valutato a tanti ventesimi del valore della proprietà quanti sono gli anni della sua durata.

Quando però l'usufruttuario abbia compiuto l'età di 50 anni, l'usufrutto non è valutabile per più di cinque ventesimi.

Qualora l'usufrutto sia devoluto congiuntamente a più persone la tassa si applica per quota, come se la congiunzione non esistesse, salvo l'accertamento della maggiore tassa che sia eventualmente dovuta al verificarsi dell'accrescimento.

Quando si tratti di usufrutto successivo, costituito a termine, la tassa si applica in confronto del primo chiamato, se vi è soggetto, salvo eventuale rettifica al verificarsi del passaggio successivo. Se invece l'usufrutto è a favore di più persone con ordine successivo, si ha riguardo solamente all'età del primo o dei primi chiamati per i quali è valida l'istituzione (art. 90; codice civile).

Le norme stabilite col presente articolo sono applicabili anche nel caso che l'usufrutto risulti da decisioni giudiziarie.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

Articolo 20

Valore imponibile nei trasferimenti a titolo gratuito della nuda proprietà

[Nei trasferimenti a titolo gratuito della nuda proprietà, per atto tra vivi, il valore imponibile al giorno del trasferimento si ritiene uguale alla differenza tra il valore della piena proprietà e quello dell'usufrutto.

Al cessare poi dell'usufrutto sarà dovuta la tassa sul valore per cui l'usufrutto fu detratto allorché venne tassata la nuda proprietà.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

Articolo 21

Usufrutto e nuda proprietà

[Nelle riunioni dell'usufrutto alla nuda proprietà trasferita a titolo oneroso, la tassa si applica sulla differenza tra il prezzo o corrispettivo tassato al tempo dell'alienazione ed il valore della piena proprietà al momento della riunione.

Quando la nuda proprietà sia dichiarata o attribuita da sentenza o da lodo arbitrale che non implichi trasferimento, la tassa graduale è applicata

sopra una somma uguale alla differenza tra il valore della piena proprietà e quello dell'usufrutto determinato giusta l'art. 19, ma non avrà luogo alcuna ulteriore tassazione per la successiva riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO I - Della registrazione e delle tasse di registro. Disposizioni generali e speciali CAPO I - Disposizioni generali per l'applicazione e liquidazione delle varie specie di tasse

Articolo 22

Applicabilità degli art.19, 20 e 21

[Le norme stabilite negli articoli 19, 20 e 21 si applicano anche ai casi di trasferimento di diritti d'uso o di abitazione.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO I - Della registrazione e delle tasse di registro. Disposizioni generali e speciali CAPO I - Disposizioni generali per l'applicazione e liquidazione delle varie specie di tasse

Articolo 23

Rendite

[La tassa progressiva o proporzionale per le costituzioni di rendite o pensioni, per i relativi trasferimenti delle dette rendite a qualunque titolo, e per la loro estinzione o per il loro riscatto, e la tassa graduale per la loro attribuzione in virtù di decisione giudiziaria o arbitrale, sono dovute sul capitale espresso nell'atto costitutivo della rendita o pensione.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO I - Della registrazione e delle tasse di registro. Disposizioni generali e speciali CAPO I - Disposizioni generali per l'applicazione e liquidazione delle varie specie di tasse

Articolo 24

Rendite

[Quando nell'atto costitutivo della rendita non sia espresso il capitale di essa, ovvero si tratti di costituzione a titolo gratuito o di attribuzione per sentenza di rendita non costituita precedentemente, il capitale è ragguagliato a venti volte la rendita se è perpetua o se deve essere corrisposta per venti o più anni o per tempo indeterminato, ed a tante volte la rendita quanti sono gli anni per cui essa deve essere corrisposta, se deve durare per un tempo determinato minore di venti anni.

Trattandosi di rendite vitalizie o pensioni che devono cessare con la vita delle persone o che siano pattuite per un tempo determinato di dieci o più anni, ma possono cessare anche prima con la morte della persona a cui favore o sulla cui vita esse furono costituite, il capitale tassabile, quando non sia espresso, è ragguagliato a dieci o cinque volte la rendita vitalizia o pensione, secondo che la persona durante la vita della quale debba corrispondersi la rendita o la pensione non abbia o abbia oltrepassata l'età di cinquanta anni. Se la rendita vitalizia o pensione debba essere

corrisposta per un tempo minore di dieci anni, si assoggettano a tassa tante annualità della rendita o della pensione quanti sono gli anni della durata, e in ogni caso non più di cinque quando la persona alla cui morte debba cessare la rendita o la pensione abbia oltrepassata l'età di cinquanta anni.

Nel valutare le rendite vitalizie o le pensioni non deve farsi distinzione tra quelle costituite sulla testa di una sola persona e quelle costituite sulla testa di più persone, ma in questo ultimo caso si ha unicamente riguardo all'età della persona più giovane.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO I - Della registrazione e delle tasse di registro. Disposizioni generali e speciali CAPO I - Disposizioni generali per l'applicazione e liquidazione delle varie specie di tasse

Articolo 25

Capitalizzazione delle rendite perpetue o vitalizie e pagate in generi o derrate

[Le rendite perpetue o vitalizie che si paghino in generi o derrate, sono capitalizzate nel modo indicato dall'articolo 24, previa dichiarazione da farsi dalle parti del valore delle prestazioni.

In caso che il valore dichiarato sia ritenuto inesatto, si prende per base la media del prezzo annuale dei generi o derrate, formata sulle mercuriali del mercato del luogo ove la prestazione deve essere corrisposta. Quando non sia indicato il luogo della prestazione si prendono per base le mercuriali del luogo ove l'atto fu stipulato; e non essendovi mercati in tali luoghi, le mercuriali del mercato più vicino.

La media sopraindicata è formata per cura dell'amministrazione, determinando la media annuale dei prezzi dei generi nei dieci anni precedenti a quello dell'atto o trasferimento soggetto a tassa, escludendo la media più elevata e quella più bassa, e prendendo l'ottavo dell'ammontare complessivo delle restanti annualità.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO I - Della registrazione e delle tasse di registro. Disposizioni generali e speciali CAPO I - Disposizioni generali per l'applicazione e liquidazione delle varie specie di tasse

Articolo 26

Obbligazioni e trasferimenti dei crediti

[La tassa progressiva e quella proporzionale sulle obbligazioni e sui trasferimenti a qualunque titolo dei crediti si applicano sull'ammontare delle obbligazioni o dei crediti, siano o no fruttiferi.

Colla stessa norma è applicata la tassa sull'attribuzione di crediti o di obbligazioni di somme risultanti da sentenze soggette a tassa graduale.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

Articolo 27

Natura dei diritti e delle obbligazioni

[Sono considerati crediti, agli effetti di questa legge, i diritti, le obbligazioni e le azioni che hanno esclusivamente per oggetto somme di danaro.

I diritti invece e le obbligazioni che hanno per oggetto cose mobili e le azioni delle società di commercio sono equiparati ai mobili per loro natura.

Le quote di partecipazione nelle società in nome collettivo o in accomandita semplice sono considerate mobili od immobili secondo la natura dei beni costituenti il patrimonio sociale. Se questo comprende beni mobili ed immobili, la quota di partecipazione fino a concorrenza del valore degli immobili si considera di natura immobiliare.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634 è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

Articolo 28

Enfiteusi e affrancazione

[Nelle concessioni di enfiteusi, fatte a norma dell'art. 1556 del codice civile, la tassa proporzionale è applicata ad un capitale formato di dieci volte l'annua prestazione in danaro o derrate, e ad ogni altro corrispettivo concessione sia a tempo indeterminato o per venti o più anni.

Se la prestazione è in derrate, sarà valutata in danaro nel modo indicato nell'art. 25. Ove la concessione sia fatta per tempo minore di venti anni, la tassa si applica ad un capitale formato di tante volte la prestazione ridotta a metà, quanti sono gli anni della durata della concessione e ad ogni altro corrispettivo.

Le stesse regole si osservano nei trasferimenti per atto tra vivi del diritto del concedente (dominio diretto), soggetti a tassa progressiva o proporzionale, e nel caso in cui tale diritto formi oggetto di condanna o dichiarazione giudiziaria soggetta a tassa graduale. Per l'applicazione della tassa si tiene conto anche del laudemio, ove sia dovuto giusta i titoli originari e le leggi anteriori, nei casi di enfiteusi costituita anteriormente al codice civile.

Nei trasferimenti a titolo gratuito, il valore del diritto dell'enfiteuta (utile dominio) si considera corrispondente al valore della piena proprietà, detratto venti volte l'annuo canone o l'annua prestazione, e detratto pure il laudemio, che sia dovuto per le enfiteusi costituite anteriormente al codice civile. Ove il trasferimento sia a titolo oneroso la tassa si applica al corrispettivo pattuito.

Nelle affrancazioni a titolo oneroso la tassa si applica al capitale formato di venti volte l'annua prestazione e ad ogni altro corrispettivo, detratta la somma già tassata per la concessione di enfiteusi.

Nel caso in cui per legge sia ammessa l'affrancazione mediante un minor numero di annualità della pattuita prestazione o un minor laudemio, il valore imponibile è rappresentato dal minor corrispettivo indicato nella legge stessa.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

Articolo 29

Privilegi controversie

[Le tasse fisse di registrazione di atti, dovute per leggi speciali in misura inferiore al minimo stabilito dalla tariffa vigente, sono elevate ad esso.

I privilegi tributari, della esenzione o riduzione delle tasse sugli affari per gli atti e contratti, concessi a favore di privati, società, enti morali ed istituti non di beneficenza, senza determinazione di tempo, o per tempo superiore al decennio, cesseranno di diritto allo scadere del decennio dalla data della loro entrata in vigore.

I privilegi di cui al comma precedente cesseranno di diritto, anche prima del compimento del decennio, quando dai bilanci delle società e degli enti privilegiati risultasse un utile netto di esercizio che superi l'interesse legale commisurato all'effettivo capitale versato o di fondazione. Non ha luogo la cessazione del privilegio qualora esso tragga origine da atto contrattuale con lo stato, approvato per legge, o concerna atti direttamente interessanti la pubblica istruzione e la beneficenza.

In caso di rifiuto ad esibire il bilancio, si ha per provato l'estremo di fatto che giustifica la fine dei privilegi.

Se il decennio di cui al secondo comma del presente articolo fosse già scaduto alla data di pubblicazione della presente legge, o scadesse entro l'anno, esso s'intende prorogato di diritto a tutto l'anno 1925.

In caso di controversia sulla natura o finalità dell'ente che domanda la permanenza del privilegio tributario, decide l'amministrazione finanziaria, udite le competenti amministrazioni di stato, ed esclusa ogni altra impugnativa in sede amministrativa o giudiziaria.

La durata dei privilegi di cui al presente articolo decorrerà sempre dalla costituzione o fondazione della società, ente, od istituto, anche se questi siano sciolti e ricostituiti, oppure trasformati, o comunque siano fatti rivivere sotto parvenze diverse.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

Articolo 30

Tasse progressive e proporzionali di trasferimento e graduali

[Le tasse progressive e proporzionali di trasferimento e quelle graduali sono commisurate sul valore venale dei beni in comune commercio, anche quando per essi non sia stabilito alcun prezzo o corrispettivo in somma o valore determinati.

Per determinare il valore in comune commercio degli immobili si deve avere riguardo principalmente alle alienazioni, divisioni o stime giudiziarie degli stessi immobili, anteriori di non oltre un quinquennio; alle loro locazioni, tenuto conto della proporzione esistente nelle diverse località tra il valore in comune commercio e quello locativo, ed ai risultati delle alienazioni o locazioni di altri immobili che si trovino nelle stesse località ed in analoghe condizioni.

Nella liquidazione delle dette tasse si osservano le seguenti norme:

1^a se dall'atto, contratto o denuncia risultano il valore, il prezzo o il corrispettivo del trasferimento o gli elementi necessari per determinarlo, la tassa è percetta sul valore o sul prezzo o corrispettivo dichiarato o determinato, salvo il disposto dell'art. 33;

2^a se l'atto, contratto o denuncia non esprime il valore sul quale deve liquidarsi la tassa, o non contiene gli elementi per determinarlo, le parti, o una di esse, o colui che richiede la registrazione, ovvero i pubblici funzionari obbligati alla medesima, devono supplire con una dichiarazione estimativa da essi sottoscritta, giusta la quale la tassa è liquidata. In caso di rifiuto a fare la dichiarazione di valore, o a presentare la denuncia o l'atto da registrarsi, l'ufficio del registro determina il valore ed in base ad esso liquida la tassa, salvo al contribuente - ove non ricorra l'applicazione

del secondo comma dell'art. 31 - il diritto di promuovere dopo il pagamento, quanto ai beni indicati nell'art. 33, il giudizio di stima, ai sensi dell'art. 35.

Se si tratta di mobili, la tassa si applica al valore dichiarato, oppure a quello risultante da inventario con stima o da contrattazione, entro sei mesi, dei mobili stessi.

Se si tratta di azioni, di obbligazioni o di titoli del debito pubblico, nazionali o stranieri, essi sono valutati al corso legale del listino del giorno della trasmissione. Le azioni, obbligazioni e titoli che non furono mai compresi nei listini di borsa, o cessarono di esserlo, devono calcolarsi per il valore commerciale al giorno della trasmissione.

Ove si tratti di derrate o merci o generi di commercio, la tassa è applicata sul valore risultante dalle mercuriali, dai listini e libri delle camere di commercio o dalle scritture e dai libri dei mediatori o sensali, prendendo per base la mercuriale o le contrattazioni più vicine al giorno del contratto o trasferimento.

I prezzi e corrispettivi in valuta estera sono ragguagliati al cambio del giorno della stipulazione, se le parti non abbiano stabilito, nei loro rapporti, altra data di ragguaglio del cambio.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO I - Della registrazione e delle tasse di registro. Disposizioni generali e speciali CAPO I - Disposizioni generali per l'applicazione e liquidazione delle varie specie di tasse

Articolo 31

Trasferimenti di aziende industriali o commerciali e di quote di compartecipazione in società di commercio

[Nei trasferimenti a qualunque titolo di aziende industriali o commerciali e di quote di compartecipazione in società di commercio, l'amministrazione, per determinare la quantità ed il valore delle merci esistenti al giorno del trasferimento, la specie ed il valore degli altri beni di ogni natura (compresi l'avviamento ed i diritti di privativa), ha diritto di esaminare i libri di commercio e tiene conto delle risultanze di essi, degli accertamenti compiuti per l'imposta di ricchezza mobile e per le altre imposte dirette, e di ogni altro idoneo elemento.

In caso di rifiuto a far esaminare i libri di commercio, il contribuente non ha il diritto, di cui agli articoli 34 e 35, di impugnare il valore determinato dall'amministrazione.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO I - Della registrazione e delle tasse di registro. Disposizioni generali e speciali CAPO I - Disposizioni generali per l'applicazione e liquidazione delle varie specie di tasse

Articolo 32

Alienazioni di beni immobili e contratti di appalto

[Nelle alienazioni di beni immobili, il cui prezzo o corrispettivo debba essere ulteriormente liquidato o accertato, la tassa è provvisoriamente riscossa sul valore dichiarato dalle parti, e si farà luogo a riscossione di tassa complementare od a restituzione, entro il termine di prescrizione di cui all'art. 137.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai contratti di appalto a prezzo presunto. Se però l'appalto non fosse compiuto, unicamente per comprovato impedimento di forza maggiore, la liquidazione della tassa avrà luogo con riguardo all'effettivo ammontare della

prestazione eseguita.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO I - Della registrazione e delle tasse di registro. Disposizioni generali e speciali CAPO I - Disposizioni generali per l'applicazione e liquidazione delle varie specie di tasse

Articolo 33

Notificazione del valore venale dei beni trasferiti

[Nei trasferimenti dei beni in appresso indicati, l'ufficio del registro notifica al contribuente, a mezzo di ufficiale giudiziario o di usciere, il valore venale che l'amministrazione reputa abbiano i beni in comune commercio al giorno del trasferimento, se quello dichiarato o il prezzo o corrispettivo convenuto tra le parti sia inferiore al detto valore venale:

a - di oltre un decimo nei trasferimenti di beni immobili a titolo gratuito;

b - di oltre un ottavo nei trasferimenti di beni immobili a titolo oneroso;

c - di oltre un ottavo nei trasferimenti a qualunque titolo di navi, di aziende industriali e commerciali, di quote di compartecipazione in società di commercio, nei conferimenti in società e nelle fusioni di queste e nelle divisioni di beni immobili.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO I - Della registrazione e delle tasse di registro. Disposizioni generali e speciali CAPO I - Disposizioni generali per l'applicazione e liquidazione delle varie specie di tasse

Articolo 34

Termine per la notificazione

[Il termine per la notificazione prevista dall'articolo precedente è di un anno dal pagamento della tassa o, nel caso di dilazione concessa ai sensi dell'art. 92, dalla data dell'atto di dilazione.

Quando la notificazione non è fatta a mani proprie, può essere ripetuta non oltre un mese dalla scadenza del termine sopra indicato. Questa seconda notificazione ha efficacia anche in caso di nullità della prima.

Entro tre mesi dall'unica o dalla seconda notificazione, il contribuente che non voglia accettare il valore stabilito dall'amministrazione deve, a sua volta, notificare all'ufficio del registro con ricorso in carta bollata, a norma dell'articolo 141, che egli intende si proceda a stima giudiziale, designando il suo perito se il valore dichiarato supera L. 50.000.

Decorso il termine di tre mesi senza che il contribuente abbia fatto tale notificazione o dichiarazione, egli decade dal diritto di contestare il valore notificatogli, ma resta tuttavia all'amministrazione la facoltà di ridurre, con motivata decisione, questo valore, se risulta manchevole od erroneo l'accertamento eseguito.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

Articolo 35

Valore determinato d'ufficio

[Quando il valore sia stato determinato d'ufficio ai sensi dell'art. 30, n. 2, il contribuente ha diritto di non accettarlo, qualora egli attribuisca ai beni un valore inferiore nelle misure seguenti, riferite al detto valore determinato d'ufficio:

a - di oltre un decimo nei trasferimenti di beni immobili a titolo gratuito;

b - di oltre un ottavo nei trasferimenti di beni immobili a titolo oneroso;

c - di oltre un ottavo nei trasferimenti a qualunque titolo di navi, di aziende industriali o commerciali, di quote di compartecipazione in società di commercio, nei conferimenti in società e nelle fusioni di queste, e nelle divisioni di beni immobili.

In tal caso il contribuente deve, entro tre mesi dal giorno del pagamento della tassa liquidata dall'ufficio, notificare o dichiarare a norma dell'articolo precedente, che egli intende si proceda alla stima giudiziale, facendo espressa dichiarazione del valore da lui attribuito ai beni.

Decorso il detto termine di tre mesi senza che il contribuente abbia fatta tale notificazione o dichiarazione, o non abbia con essa dichiarato il valore da lui attribuito ai beni, resta definitivo il valore determinato dall'ufficio.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

Articolo 36

Giudizio di stima

[Nei casi nei quali il contribuente abbia notificata o presentata regolare domanda perché si proceda a giudizio di stima, l'amministrazione deve, entro tre mesi, presentare istanza al presidente del tribunale per ottenere l'ordinanza di stima. Decorso questo termine, senza che tale istanza sia stata fatta, rimane definitivo il valore dichiarato dal contribuente.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

Articolo 37

Istanza per la stima ed esecuzione da parte dei periti

[L'istanza per la stima è presentata al presidente del tribunale nella cui giurisdizione ha sede l'ufficio del registro che ha proceduto allo accertamento del valore.

La stima, se il valore dichiarato dal contribuente non eccede lire cinquantamila, è fatta da un solo perito nominato dal presidente del tribunale col provvedimento stesso che ordina la stima.

In ogni altro caso, questa viene eseguita da tre periti nominati uno dall'amministrazione finanziaria con l'istanza di cui all'art. 36, un altro dal contribuente con la notificazione di cui agli articoli 34 e 35, ed il terzo dal presidente del tribunale con l'ordinanza di stima.

Quando l'amministrazione od il contribuente non abbia indicato il proprio perito, questo è pure nominato dal presidente del tribunale.

I periti nominati dal presidente sono scelti preferibilmente tra le persone residenti nel luogo ove esistono i beni o la maggior parte di essi.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO I - Della registrazione e delle tasse di registro. Disposizioni generali e speciali CAPO I - Disposizioni generali per l'applicazione e liquidazione delle varie specie di tasse

Articolo 38

Perizia a presentazione della relazione e giudizio di stima

[La perizia è fatta con metodo sommario tenendo conto, per la determinazione del valore, dei criteri indicati negli articoli 30 e 31, ed i periti esprimono un solo giudizio a maggioranza di voti con relazione unica pure sommaria.

La relazione è presentata e giurata davanti al presidente del tribunale entro due mesi computabili dalla notificazione dell'ordinanza di nomina all'unico perito o ai tre periti, salvo al presidente la facoltà di accordare, per giustificati motivi, una sola proroga non eccedente, di regola, un mese.

Il presidente del tribunale può delegare quello del luogo di residenza dei periti a deferire il giuramento ed a ricevere la relazione della perizia.

Qualora il perito od i periti non adempiano per qualsiasi causa all'incarico entro il prefisso termine, può farsi istanza al presidente del tribunale per la sostituzione del perito o dei periti.

Per gli atti da compiersi nei procedimenti di stima, non è necessaria l'assistenza di procuratore.

L'estimazione fatta a maggioranza di voti è definitiva, salvo ricorso all'autorità giudiziaria per errore materiale di calcolo o di fatto, per mancanza od insufficienza di calcolo nella relazione, o per grave ed evidente errore di apprezzamento.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO I - Della registrazione e delle tasse di registro. Disposizioni generali e speciali CAPO I - Disposizioni generali per l'applicazione e liquidazione delle varie specie di tasse

Articolo 39

Spese del giudizio di stima

[Le spese del giudizio di stima sono a carico del contribuente quando il valore accertato dai periti, diminuito di un decimo o di un ottavo secondo i casi indicati nell'art. 32, sia superiore al valore validamente dichiarato dal contribuente; altrimenti sono a carico dell'erario.

Per valore validamente dichiarato si intende quello risultante dalla notificazione fatta dal contribuente ai sensi dell'articolo 35 e quello risultante dalle contrattazioni o dalle denunce o dichiarazioni originarie delle parti.

Nessun compenso è dovuto ai periti che per qualsiasi causa non abbiano esaurito il mandato, e ciò indipendentemente dalla responsabilità in cui siano incorsi.

Le spese del giudizio di stima sono sommariamente tassate dal presidente del tribunale e le relative ordinanze sono opponibili nel termine perentorio di quindici giorni dalla notificazione.

L'amministrazione ha facoltà in ogni caso di pagare ai periti le loro competenze, salvo rivalsa con le stesse norme della riscossione delle tasse.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO I - Della registrazione e delle tasse di registro. Disposizioni generali e speciali CAPO I - Disposizioni generali per l'applicazione e liquidazione delle varie specie di tasse

Articolo 40

Riscossione di tassa e diritti catastali complementari

[Giusta il risultato delle perizia si fa luogo a riscossione di tassa e diritti catastali complementari.

Qualunque sia la natura del trasferimento, quando il valore accertato col mezzo della stima, diminuito del quarto, sia superiore al valore validamente dichiarato dal contribuente, è applicabile, oltre alla tassa sulla differenza tra i due valori, la soprata tassa per la dichiarazione di valore insufficiente, ai termini dell'articolo 100.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO I - Della registrazione e delle tasse di registro. Disposizioni generali e speciali CAPO I - Disposizioni generali per l'applicazione e liquidazione delle varie specie di tasse

Articolo 41

Valore da sottoporsi a tassa

[Prima che il procedimento di stima sia iniziato, e fino a che esso non sia chiuso con la presentazione della perizia, si può stabilire, di concerto fra l'amministrazione e il contribuente, il valore da sottoporsi a tassa.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO I - Della registrazione e delle tasse di registro. Disposizioni generali e speciali CAPO II - Disposizioni speciali per l'applicazione e liquidazione delle tasse sugli atti e contratti civili

Articolo 42

Contratto in parte gratuito ed in parte oneroso

[Se un contratto, o per i patti che contiene o per gli effetti che produce, risulta in parte gratuito ed in parte oneroso, è tassato come contenente due distinti contratti, l'uno a titolo gratuito, l'altro a titolo oneroso.

Sono abrogati l'art. 4 del Regio Decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1058, e l'articolo unico del R. Decreto luogotenenziale 23 novembre 1916, n. 1691. (2)] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634 è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

(2) Vedi anche art. 4 R.D.L. 27.08.1916, n. 1058 e articolo unico R.D.L. 23.11.1916 n. 1691.

TITOLO I - Della registrazione e delle tasse di registro. Disposizioni generali e speciali CAPO II - Disposizioni speciali per l'applicazione e liquidazione delle tasse sugli atti e contratti civili

Articolo 43

Tassa proporzionale nei trasferimenti a titolo oneroso

[Nei trasferimenti a titolo oneroso della proprietà, dell'usufrutto, dell'uso o godimento di beni o di altro diritto reale, la tassa proporzionale è applicata in ragione dei prezzi e degli altri corrispettivi convenuti fra le parti, compresi gli oneri che passano a carico dell'acquirente o cessionario.

Ove il prezzo consista in un'annua rendita, questa è capitalizzata secondo le norme stabilite dagli articoli 24 e 25.

Nei detti trasferimenti a titolo oneroso non è soggetta a tassa particolare l'obbligazione o la quietanza del prezzo contenuta nell'atto stesso col quale fu stipulato il trasferimento.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634 è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO I - Della registrazione e delle tasse di registro. Disposizioni generali e speciali CAPO II - Disposizioni speciali per l'applicazione e liquidazione delle tasse sugli atti e contratti civili

Articolo 44

Atti sottoposti alle tasse progressive

[Le donazioni, assegnazioni e liberalità per atto tra vivi della proprietà, dell'usufrutto, dell'uso o godimento di beni o di altro diritto reale, di rendite, crediti, ragioni ed azioni di qualunque specie, nonché le devoluzioni dei lucri dotali e l'avveramento delle liberalità subordinate all'eventualità della premorienza, sono soggette alle tasse progressive stabilite, secondo i rapporti di parentela fra il donante e il donatario, e per ciascuna quota individuale, nella parte terza della tariffa annessa alla presente legge.

I figli naturali legalmente riconosciuti, sono equiparati, per gli effetti di questa tassa, ai figli legittimi.

Le liberalità per atto tra vivi dall'adottante all'adottato, e viceversa, sono sottoposte a metà della tassa che, senza l'adozione, avrebbero dovuto pagare in ragione dei rapporti di parentela fra l'adottante e l'adottato. Ove però fra costoro esistano rapporti di famiglia compresi fra quelli previsti dall'art. 139 della tariffa, saranno applicabili le aliquote di tassa ivi stabilite, senza riduzione a metà.

Sono soggette alla tassa proporzionale nella misura costante indicata nell'art. 141 parte terza della tariffa le donazioni, assegnazioni e liberalità a favore:

a - di corpi morali o di istituti italiani legalmente riconosciuti, fondati o da fondarsi, i quali abbiano per precipuo scopo di soccorrere ed assistere le classi meno agiate, ovvero di educare, istruire ed avviare a qualche professione, arte o mestiere, persone di qualsiasi condizione o nazionalità:compresi nei detti istituti le biblioteche, le gallerie ed i musei fondati a scopo di istruzione;

b - di istituti stranieri legalmente riconosciuti aventi sede nello stato e che abbiano le stesse finalità di quelli indicati alla lettera precedente, sempre ché esista reciprocità di trattamento in virtù di apposito patto convenzionale con lo stato al quale l'istituto straniero appartiene;

c - di provincie, comuni ed altri enti morali, quando lo scopo specifico delle liberalità sia di beneficenza, istruzione, igiene o pubblica utilità;

d - di fondazioni destinate a premiare la virtù o il merito o ad altri scopi di pubblica utilità;

e - di società di mutuo soccorso registrate in conformità della legge 15 aprile 1886, n. 3818]. (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO I - Della registrazione e delle tasse di registro. Disposizioni generali e speciali CAPO II - Disposizioni speciali per l'applicazione e liquidazione delle tasse sugli atti e contratti civili

Articolo 45

Tassazione del mandato irrevocabile

[Il mandato irrevocabile con dispensa dall'obbligo di render conto, si considera come atto traslativo, e si tassa per gli effetti che produce secondo l'oggetto del mandato.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO I - Della registrazione e delle tasse di registro. Disposizioni generali e speciali CAPO II - Disposizioni speciali per l'applicazione e liquidazione delle tasse sugli atti e contratti civili

Articolo 46

Atto traslativo a titolo oneroso di proprietà o di usufrutto o di altro diritto reale

[L'atto traslativo a titolo oneroso di proprietà o di usufrutto o di altro diritto reale, quando si riferisca a beni mobili e immobili, è soggetto alla tassa proporzionale di registro stabilita per le trasmissioni dell'immobili, eccetto che si sia stipulato un prezzo particolare per gli oggetti mobili, e questi non siano dalla legge civile parificati agli immobili.

Quando l'atto traslativo si riferisce anche a crediti, sull'ammontare di essi, purché comprovato, si applica la tassa stabilita per la trasmissione di crediti.

Le cessioni o vendite di eredità o di quote di eredità in genere sono soggette alla tassa di trasferimento a titolo oneroso stabilita per gli immobili, a meno che non si giustifichi che nelle eredità o quote di esse, alle quali le ragioni cedute o vendute si riferiscono, siano compresi mobili, crediti certi e liquidi o rendite perpetue o vitalizie.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO I - Della registrazione e delle tasse di registro. Disposizioni generali e speciali CAPO II - Disposizioni speciali per l'applicazione e liquidazione delle tasse sugli atti e contratti civili

Articolo 47

Trasferimenti e alienazione immobili per destinazione

[Nei trasferimenti immobiliari a titolo oneroso gli immobili per destinazione, che trovansi in servizio o per la coltivazione del fondo, sono

considerati, agli effetti della tassa di registro, trasferiti all'acquirente dell'immobile, ancorché nell'atto si dichiarino esclusi.

Per vincere tale presunzione l'acquirente dell'immobile deve provare che gli immobili per destinazione gli sono pervenuti da altri, od appartengono ad altri, per atto che abbia acquistato data certa anteriore col mezzo della registrazione.

Tali norme sono estese, ai trasferimenti o conferimenti del suolo, quando ne siano stati esclusi gli alberi, i frutti pendenti o le accessioni.

Quando beni mobili considerati dalla legge civile come immobili per destinazione vengono alienati con atto separato al proprietario dell'immobile cui que mobili furono annessi, la tassa è determinata nella misura stabilita per la trasmissione degli immobili.

Quando i macchinari che servono ad un opificio non vengono effettivamente smontati e trasportati, ma rimangono in servizio dell'opificio stesso, si presumono venduti all'acquirente dell'opificio, ancorché essi siano stati esclusi dalla vendita, e non ostante che l'acquirente del macchinario appaia una persona diversa dall'acquirente dell'opificio.

I contratti, anche separati, con i quali si alienano ad uno stesso acquirente un immobile e le materie o altri prodotti naturali da estrarsi o separarsi dall'immobile stesso o già estratti o separati, ma non ancora trasportati altrove, sono soggetti indistintamente alla tassa dovuta per trasferimenti degli immobili.

La prescrizione dell'azione a riscuotere il supplemento di tassa, a cui può dar luogo l'applicazione del presente articolo, comincia a decorrere dalla data dell'ultimo contratto.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO I - Della registrazione e delle tasse di registro. Disposizioni generali e speciali CAPO II - Disposizioni speciali per l'applicazione e liquidazione delle tasse sugli atti e contratti civili

Articolo 48

Assegnazioni

[Le assegnazioni che hanno luogo nelle divisioni di beni mobili od immobili tra comproprietari o fra soci, non sono considerate traslative della proprietà dei beni rispettivamente assegnati, quando ciascun dividendo riceve una quota che corrisponda ai diritti che realmente gli spettano.

Parimente non sono considerate traslative di proprietà le assegnazioni, che, entro i limiti delle rispettive quote, vengono fatte ad un dividendo, di beni immobili esistenti nell'asse comune, e ad un altro dividendo di beni mobili, rendite, crediti e denari che fanno parte dello stesso asse. Questa disposizione si applica nelle divisioni di eredità quando i mobili, le rendite, i crediti ed i denari assegnati risultino denunziati nel loro preciso ammontare per la tassa di successione; ed in ogni altro caso quando la comunione dei beni risulti da preesistente atto regolarmente registrato o dal bilancio sociale.

I frutti dell'eredità o della comunione, agli effetti della tassa di registro, si considerano come spettanti ai singoli eredi o ai partecipanti alla comunione, secondo le loro rispettive quote.

Se vi ha conguaglio o maggiore assegno anche per mezzo di accollo di debiti comuni in una quota maggiore di quella che sarebbe a carico dell'assegnatario, è dovuta la tassa di trasferimento sul conguaglio o maggiore assegno con le norme dell'articolo seguente.

Tuttavia qualora si tratti di divisione che abbia per oggetto beni provenienti da una stessa eredità ed abbia luogo tra ascendenti, discendenti in linea retta, coniuge, fratelli dell'autore della successione, è dovuta la tassa proporzionale dell'uno per cento quando il conguaglio o maggiore assegno anche per mezzo di accollo di debito comune non sia superiore al quarto della quota di diritto e questa non oltrepassi il valore, accertato ai fini tributari, di lire 4.000.000. (1) (2)

(1) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 10, L. 15.02.1949, n. 33.

(2) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal

TITOLO I - Della registrazione e delle tasse di registro. Disposizioni generali e speciali CAPO II - Disposizioni speciali per l'applicazione e liquidazione delle tasse sugli atti e contratti civili

Articolo 49

Calcolo dei conguagli

[Per calcolare la tassa sui conguagli di quote tra condividenti, o sulle cessioni di quote alla comunione o alla eredità indivisa, si tiene conto a preferenza dei crediti certi e liquidi, delle rendite e dei mobili che risultano compresi di diritto nelle quote maggiori, o in quelle cedute alla comunione o eredità rimasta indivisa.

La stessa imputazione si fa per la parte onerosa dei contratti di che all'art. 42.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO I - Della registrazione e delle tasse di registro. Disposizioni generali e speciali CAPO II - Disposizioni speciali per l'applicazione e liquidazione delle tasse sugli atti e contratti civili

Articolo 50

Pubblici incanti di beni immobili e appalti

[Nei pubblici incanti di beni immobili e negli appalti per quali ammette si rincaro o nuovo esperimento d'asta, la tassa fissa di cui all'art. 97 della tariffa deve essere versata dagli aggiudicatari provvisori entro cinque giorni dalla data del relativo verbale di aggiudicazione e non è mai ripetibile.

La tassa proporzionale per la vendita di mobili e di immobili ai pubblici incanti, e quella per gli appalti di qualunque specie fatti all'asta pubblica, è dovuta da chi ha ottenuto l'aggiudicazione definitiva, sul prezzo della vendita o dell'appalto risultante dall'ultimo incanto.

In caso di rivendita entro il termine stabilito dall'art. 694 del codice di procedura civile per inadempimento delle condizioni apposte alla vendita forzata di immobili all'asta pubblica, o in caso di nuova asta per inadempimento degli obblighi da parte degli aggiudicatari degli appalti, la tassa proporzionale si applica alla sola parte del nuovo corrispettivo che non sia stata precedentemente tassata.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO I - Della registrazione e delle tasse di registro. Disposizioni generali e speciali CAPO II - Disposizioni speciali per l'applicazione e liquidazione delle tasse sugli atti e contratti civili

Articolo 51

Permute

[Nella permuta la tassa si applica alla parte dei beni immobili o mobili permutati che ha maggior valore.

Le permute di immobili con beni di altra natura sono soggette alla tassa di trasferimento immobiliare a titolo oneroso sino a concorrenza del valore degli immobili; sul maggior valore degli altri beni è dovuta la tassa di trasferimento a titolo oneroso secondo la rispettiva loro natura.

Ove siano permutati beni immobili esistenti nello stato con beni della stessa natura situati all'estero, e questi siano di maggior valore, la tassa proporzionale si applica al solo valore dei beni esistenti nello stato; sulla differenza tra il valore dei beni esistenti all'estero e quello dei beni

esistenti nello stato è dovuta la tassa graduale.

Se nella permuta è pattuito un conguaglio, la valutazione del conguaglio è fatta in ragione dei prezzi e dei corrispettivi à termini dell'articolo 43.

Per le permuta di fondi rustici fatte a scopo di arrotondamento della proprietà si osservano le norme dell'art. 23 della tabella allegato c.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO I - Della registrazione e delle tasse di registro. Disposizioni generali e speciali CAPO II - Disposizioni speciali per l'applicazione e liquidazione delle tasse sugli atti e contratti civili

Articolo 52

Cessioni

[Nei trasferimenti a titolo oneroso di crediti, di rendite e di pensioni, la tassa si applica pei crediti sull'ammontare del credito ceduto, e, quanto alle rendite e alle pensioni, sul capitale corrispondente, da determinarsi a norma degli articoli 23, 24 e 25.

Quando il prezzo della cessione è inferiore all'ammontare del credito o al capitale della rendita ceduta, la tassa si applica sul prezzo pattuito, quando nell'atto sia spiegata e, occorrendo, giustificata la congrua causa del minor prezzo.

Per le trasmissioni di crediti, di rendite e di pensioni fatte all'asta pubblica, la tassa si applica in ogni caso al prezzo di aggiudicazione.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO I - Della registrazione e delle tasse di registro. Disposizioni generali e speciali CAPO II - Disposizioni speciali per l'applicazione e liquidazione delle tasse sugli atti e contratti civili

Articolo 53

Tassa graduale

[Sulle cauzioni, mallevatorie, fideiussioni, anche solidali, di somme o valori, sulle costituzioni di pegno e d'ipoteca, e sulle promesse d'indennità, fatte da una o più persone cumulativamente per una terza persona, si applica sempre la tassa graduale indipendentemente dalla tassa proporzionale dovuta sulla stipulazione ed obbligazione cui la cauzione, il pegno o l'indennità si riferiscono.

In ogni caso la tassa graduale non può superare la metà della tassa proporzionale.

La tassa graduale colpisce la intiera somma o valore per cui è prestata la fideiussione o è fatta la promessa d'indennità o la costituzione di pegno o d'ipoteca; e quando l'obbligazione principale sia di somma o valore determinato, la tassa non può applicarsi ad una somma o valore maggiore dell'importo di questa obbligazione.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

Articolo 54

Modalità di applicazione del tributo al contratto di locazione

[Nei contratti di locazione d'opera ad appalto o a cottimo, la tassa si applica sul cumulo dei prezzi e dei corrispettivi lordi pattuiti per l'intera durata del contratto.

Nelle cessioni di tali contratti la tassa si liquida sulle rate non per anco decorse dei prezzi e dei corrispettivi e sui maggiori corrispettivi che fossero pattuiti per la cessione.

La tassa proporzionale per le locazioni di opere personali si applica secondo le norme stabilite dall'articolo precedente per le locazioni di cose.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

Articolo 55

Applicazione del tributo ai contratti di locazione d'opera e di opere personali

[Nei contratti di locazione d'opera ad appalto o a cottimo, la tassa si applica sul cumulo dei prezzi e dei corrispettivi lordi pattuiti per l'intera durata del contratto.

Nelle cessioni di tali contratti la tassa si liquida sulle rate non per anco decorse dei prezzi e dei corrispettivi e sui maggiori corrispettivi che fossero pattuiti per la cessione.

La tassa proporzionale per le locazioni di opere personali si applica secondo le norme stabilite dall'articolo precedente per le locazioni di cose.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

Articolo 56

Atti di concessione di servizi pubblici

[Gli atti di concessione di servizi pubblici sono, agli effetti della tassa di registro, assimilati agli appalti.

La tassa si applica sui corrispettivi convenuti e sui proventi lordi dell'esercizio dei servizi stessi, da dichiararsi in via provvisoria al momento della registrazione, salva la liquidazione definitiva annuale della tassa complementare sui proventi lordi effettivi da denunziarsi all'ufficio del registro entro un mese dalla chiusura dei rendiconti annuali della gestione. La denuncia deve essere corredata di un estratto autentico dei rendiconti stessi.

Negli atti di concessione di tramvie a trazione meccanica prive di sovvenzione governativa, la tassa si applica sull'ammontare della spesa totale di costruzione o primo impianto della linea: la quale spesa, in via provvisoria, viene desunta dal piano finanziario presentato dal concessionario e approvato dall'ente concedente. Costruita e collaudata la linea, la tassa è liquidata definitivamente, commisurandola al valore degli impianti e del materiale mobile da accertarsi, occorrendo, mediante stima.

Nelle cessioni, rinnovazioni e proroghe degli atti indicati nel presente articolo, la tassa proporzionale si applica sempre sui proventi lordi, da denunziarsi come sopra, in rapporto alla restante durata della concessione.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO I - Della registrazione e delle tasse di registro. Disposizioni generali e speciali CAPO II - Disposizioni speciali per l'applicazione e liquidazione delle tasse sugli atti e contratti civili

Articolo 57

Corrispettivi somministrazioni CORRISPETTIVI SOMMINISTRAZIONI Corrispettivi somministrazioni

[Per i contratti coi quali furono stabiliti prezzi, corrispettivi o somministrazioni entro un limite massimo e minimo, la tassa è applicata sulla somma corrispondente alla misura media fra il limite massimo ed il minimo.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO I - Della registrazione e delle tasse di registro. Disposizioni generali e speciali CAPO II - Disposizioni speciali per l'applicazione e liquidazione delle tasse sugli atti e contratti civili

Articolo 58

Dichiarazioni o nomine della persona per cui si è fatto il contratto

[Le dichiarazioni o nomine pure e semplici della persona per cui si è fatto un acquisto od altro contratto, sono soggette alla tassa fissa stabilita dall'art. 93 della tariffa allegato a, allorché la facoltà di fare la nomina o la dichiarazione deriva dalla legge, o è stata riservata nell'atto di acquisto o altro contratto, e la dichiarazione o nomina è fatta entro tre giorni successivi, mediante atto pubblico, o mediante scrittura privata, purché presentata al registro nel detto termine. Se la dichiarazione o nomina della persona per cui si è contrattato vien fatta nello stesso atto o contratto, non è dovuta per essa alcuna tassa

In mancanza di qualcuno degli estremi sopra indicati, le dichiarazioni soggiacciono alla tassa proporzionale o graduale, secondo la natura dell'acquisto o contratto cui si riferiscono.

Sono parimente soggette a tassa proporzionale o graduale le dichiarazioni o le nomine che siano fatte per una parte soltanto dell'acquisto o del contratto, o che non siano perfettamente conformi alla precedente riserva, ovvero vengano fatte in favore di un collocitante; o infine quando con l'atto che contiene la dichiarazione si proceda a divisioni o assegnazioni parziali, o si venga altrimenti a distruggere la società o comunione d'interessi prestabilita nella riserva.] (1)

(1) Il presente articolo, prima sostituito dall'art. 11, L. 15.02.1949, poi abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato da ultimo abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

Articolo 59

Atti di liberazione

[Negli atti di liberazione la tassa proporzionale si applica sulle somme per le quali il debitore rimane liberato. Alla sorte principale debbono aggiungersi gli interessi dei quali l'atto faccia specificata liberazione.

Quando la liberazione si estenda agli interessi, ma nell'atto non sia indicato il loro ammontare, e manchino gli elementi per liquidarli, si considerano compresi nella liberazione gli interessi già decorsi, ma non mai per più di cinque annualità.

Nei casi di concordato dipendente da fallimento, la tassa di quietanza si percepisce sulla somma pagata per effetto del concordato.

Nelle compensazioni del rispettivo debito tra due persone debtrici l'una dell'altra, la tassa proporzionale si applica sull'ammontare del debito maggiore che viene estinto.

Nelle quietanze rilasciate a coloro che per terze persone pagano debiti o procedono ad affrancazione, riscatto o risoluzioni di rendite, censi od annualità, è dovuta la tassa stabilita per le cessioni dei corrispondenti diritti, ogni qualvolta il pagamento produca surrogazione a tenore dell'art. 1252, n. 1, e dell'art. 1253, nn. 1 e 4, del codice civile.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

Articolo 60

Transazioni

[Le transazioni stipulate tanto per terminare quanto per prevenire una lite, qualora siano semplici o limitate alla rinuncia o condonazione delle reciproche pretese, sono gravate di tassa fissa. Ove contengono una novazione qualunque alle ragioni e ai diritti rispettivamente competenti alle parti in forza di titoli anteriori, oppure contengano trasferimento della proprietà, dell'usufrutto, dell'uso o godimento di beni o di altro diritto reale, costituzioni di rendite, obbligazioni di somme o valori o altri contratti assoggettati a tassa, questa è dovuta secondo la natura dei contratti medesimi.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

Articolo 61

Dote e donazioni

[La dote che la sposa si costituisce con beni propri, oppure che viene costituita con beni dello sposo, è soggetta a tassa fissa di l. 10.

Non soggiace a tassa particolare la confessione dello sposo di aver ricevuta la dote, né la stipulazione dei lucri dotali, e neppure il patto per la quale

una parte delle rendite dotali fosse assegnata annualmente alla sposa per le sue minute spese e pei bisogni della sua persona.

Le tasse sulle costituzioni di dote e sulle donazioni a contemplazione di certo e determinato matrimonio, fatte a favore degli sposi o della loro prole nascitura, da persone che non siano parenti in linea retta saranno ridotte a metà di quelle che sarebbero dovute per gli atti di liberalità.

Per i lucri dotali, derivanti tanto da contratti quanto dalle leggi anteriori al codice civile, e per le liberalità fra coniugi subordinate all'eventualità della sopravvivenza, la tassa è dovuta quando avviene la devoluzione del lucro o si verifica l'evento.

Le obbligazioni ed altre convenzioni, fra gli sposi o fra altre persone, fatte nei contratti di matrimonio od in altri atti a contemplazione di matrimonio, sono soggette a tassa secondo la rispettiva natura delle stipulazioni.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634 è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO I - Della registrazione e delle tasse di registro. Disposizioni generali e speciali CAPO II - Disposizioni speciali per l'applicazione e liquidazione delle tasse sugli atti e contratti civili

Articolo 62

Atti inseriti o enunciati in altri atti soggetti a registrazione

[Se in un atto sono inseriti o enunciati altri atti soggetti a registrazione e non ancora registrati, è dovuta non solo la tassa a cui è soggetto l'atto principale, ma anche la tassa e sopratassa che siano dovute per gli atti inseriti o enunciati.

È pure dovuta la tassa per le convenzioni verbali enunciate nell'atto presentato alla registrazione e non registrate, purché esse abbiano una connessione diretta con la disposizione dell'atto in cui sono enunciate.

Non è dovuta tassa se la convenzione verbale enunciata sia già estinta o si estingua con l'atto che contiene l'enunciazione. Quando però la convenzione verbale fosse soggetta a registrazione in termine fisso, e questa non fosse stata eseguita, si applica la tassa ed anche la sopratassa di omessa registrazione.

Gli atti formati all'estero non soggetti a registrazione in termine fisso, sono sottoposti all'obbligo della registrazione anche quando le disposizioni in essi contenute siano state riportate in tutto o in parte in un atto formato nel regno. Per la parte di questo secondo atto in cui quelle disposizioni siano riportate senza alcuna modificazione è dovuta la sola tassa fissa.

La tassa fissa è pur dovuta per ciascun atto, sebbene per sua natura non soggetto a registrazione, e sopra ciascun documento di qualunque specie pure non soggetto a registrazione, di cui sia fatta inserzione in atti soggetti a detta formalità, o si faccia produzione in giudizio. In quest'ultimo caso, la tassa fissa di registro è trasformata in tassa di bollo, giusta la tariffa generale annessa alla legge sul bollo.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO I - Della registrazione e delle tasse di registro. Disposizioni generali e speciali CAPO II - Disposizioni speciali per l'applicazione e liquidazione delle tasse sugli atti e contratti civili

Articolo 63

Atti di ratifica o conferma di precedenti atti

[Per gli atti di ratifica o conferma di precedenti atti soggetti a registrazione in termine fisso, o in caso d'uso e non ancora registrati, si esige la tassa dovuta a termini di questa legge per l'atto ratificato o confermato.

Sono pure esigibili le sopratasse o le pene pecuniarie dovute sull'atto ratificato o confermato, quando per questo fossero già scaduti i termini per la

registrazione.

Se la ratifica o conferma è fatta mediante corrispettivo, è inoltre dovuta su questo la tassa corrispondente alla natura dell'atto ratificato.

In ogni caso la tassa da applicarsi non può mai essere minore di quella stabilita dall'art. 94 della tariffa.

Per le ratifiche o conferme pure e semplici di atti già registrati o non soggetti a registrazione è dovuta la tassa fissa di cui all'art. 94 della tariffa.]
(1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO I - Della registrazione e delle tasse di registro. Disposizioni generali e speciali CAPO II - Disposizioni speciali per l'applicazione e liquidazione delle tasse sugli atti e contratti civili

Articolo 64

Risoluzione del contratto

[È dovuta soltanto la tassa fissa per la risoluzione di un contratto, quando questa ha luogo per effetto di condizione risolutiva espressa nel contratto medesimo, e non dipendente dalla sola volontà dei contraenti, ovvero per mezzo di atto autentico stipulato nel giorno successivo a quello del contratto che si risolve.

Qualunque stipulazione accessoria quando esca dai termini della semplice risoluzione del contratto precedente, e non ne sia la necessaria conseguenza, è separatamente soggetta a tassa fissa, graduale, proporzionale o progressiva in ragione della sua natura.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO I - Della registrazione e delle tasse di registro. Disposizioni generali e speciali CAPO II - Disposizioni speciali per l'applicazione e liquidazione delle tasse sugli atti e contratti civili

Articolo 65

Atti soggetti a tassa fissa minima

[Sono soggetti a registrazione, col pagamento della tassa fissa minima, salvo la sanzione di cui all'art. 110, gli atti relativi alle operazioni delle banche popolari e delle società cooperative, purché risulti il simultaneo concorso delle seguenti condizioni:

a) siano rette coi principi e con le discipline della mutualità;

b) gli atti siano stipulati entro il quinquennio dalla data dell'atto di fondazione, e finché il capitale sociale effettivo versato non superi l. 30,000: salve particolari disposizioni legislative.

Non è applicabile la tassa fissa, ma quella normale, se gli atti suddetti non siano previsti dai rispettivi statuti o concernano mera opera di mediazione o rivendite a terzi.

È applicabile la tassa normale quando la cooperativa non tenga regolarmente i libri di commercio, o quando il valore dell'atto per il quale si domanda il privilegio, sia superiore al ventuplo del capitale sociale versato fatta eccezione delle cooperative per costruzione di case economiche o per appalti di lavori pubblici controllate dai ministeri dell'economia nazionale e dei lavori pubblici.

Il privilegio della tassa fissa è limitato per le cooperative agricole ed edilizie al solo atto di prima assegnazione del fondo rustico o della casa al socio; sulle successive retrocessioni volontarie alla cooperativa o sulle assegnazioni successive di tali beni, ancorché il prezzo non fosse stato pagato in

tutto od in parte dal primo assegnatario, è dovuta la tassa normale.

Quando sia applicabile la tassa normale di registro cessa il privilegio anche agli effetti delle altre tasse sugli affari.

La durata del privilegio di cui al presente articolo, decorrerà sempre dalla costituzione delle società ed istituti, anche se siano sciolti e ricostituiti, oppure trasformati, o comunque fatti rivivere sotto parvenze diverse.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 66, comma 5 del D.L. 30.08.93, n. 331, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO I - Della registrazione e delle tasse di registro. Disposizioni generali e speciali CAPO II - Disposizioni speciali per l'applicazione e liquidazione delle tasse sugli atti e contratti civili

Articolo 66

[Si ha per soddisfatta la condizione di che alla lettera a) del precedente articolo, salvo la constatazione della esistenza delle condizioni di che alla lettera b) e salva l'osservanza delle altre disposizioni dell'articolo stesso, quando nello statuto delle società cooperative legalmente costituite siano espressamente stabilite le condizioni seguenti:

1° in caso di distribuzione di dividendi, la misura di questi non deve mai superare la ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato;

2° divieto di ogni riparto delle riserve fra i soci durante l'esistenza della società;

3° nel caso di cessazione della società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale effettivamente versato dai soci, deve essere devoluto a fini di pubblica utilità, dei quali è competente a giudicare l'amministrazione finanziaria, conformemente al penultimo comma dell'art. 29.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 66, comma 5 del D.L. 30.08.93, n. 331, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO I - Della registrazione e delle tasse di registro. Disposizioni generali e speciali CAPO II - Disposizioni speciali per l'applicazione e liquidazione delle tasse sugli atti e contratti civili

Articolo 67

[Ogni violazione al disposto dei due articoli precedenti importa la decadenza dal beneficio dei privilegi per tasse sugli affari.

Tale decadenza è riconosciuta dall'amministrazione finanziaria conformemente al penultimo comma dell'articolo 29, senza pregiudizio di ogni altra sanzione.

All'amministrazione finanziaria compete la facoltà, nel caso di decadenza, di ripetere le tasse normali relative agli atti registrati col privilegio della tassa fissa.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 66, comma 5 del D.L. 30.08.93, n. 331, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

Articolo 68

Sentenze

[Le sentenze sono soggette a tassa fissa, graduale o proporzionale, giusta la parte seconda della tariffa.

Sono soggette a tassa fissa le sentenze definitive portanti assoluzione, anche se sono relative a cose valutabili, le sentenze che non portano condanna per somme o valori, e quelle che dichiarano diritti non aventi valore determinabile.

La tassa fissa è unica qualunque sia il numero dei provvedimenti contenuti nella stessa sentenza.

Sono soggette a tassa graduale le sentenze definitive che portano condanna per somme o valori, anche se pronunziate nei procedimenti di esecuzione, e le analoghe sentenze degli arbitri e dei tribunali esteri rese esecutorie nello stato.

La tassa graduale è dovuta sebbene il provvedimento sia concepito nei termini di una semplice dichiarazione di diritto, quando opera gli effetti dell'attribuzione o della condanna per cose valutabili.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

Articolo 69

Sentenze soggette alla tassa fissa

[Non sono soggette alla tassa graduale, ma a quella fissa, le sentenze:

- a - di omologazione nei giudizi di graduazione per crediti e ragioni che non siano state contestate neanche con semplice osservazione;
- b - di omologazione di concordati che hanno luogo in materia commerciale in quanto non abbiano singolarmente formato oggetto di contestazione;
- c - che dichiarano la nullità assoluta dei negozi giuridici;
- d - delle corti di cassazione.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

Articolo 70

Tassa graduale o tassa fissa per le sentenze

[La tassa graduale si paga una sola volta per tutti gli stadi del giudizio e non può mai essere minore della tassa fissa stabilita a seconda del grado di giurisdizione del magistrato che ha pronunziata la sentenza, e, quanto alle sentenze dei tribunali esteri, secondo il collegio giudiziario che le ha rese

esecutorie.

Per le sentenze definitive proferite nei giudizi di opposizione a sentenze contumaciali, e in quelli di appello, come anche nei giudizi di rinvio in conseguenza della cassazione o in quelli di revocazione, come pure per le sentenze pronunciate nei giudizi esecutivi, non è dovuta nuovamente la tassa graduale già pagata sulla sentenza contumaciale, appellata, cassata o revocata; salvo l'obbligo di una tassa ulteriore per le somme risultanti da maggior condanna o maggiore attribuzione. Però tutte le suddette sentenze vanno soggette a tassa fissa.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO I - Della registrazione e delle tasse di registro. Disposizioni generali e speciali CAPO III - Disposizioni speciali per l'applicazione e liquidazione delle tasse giudiziali

Articolo 71

Tassa graduale sulla condanna

[Se sopra una stessa domanda la sentenza pronunzia in parte l'assoluzione e in parte la condanna, la tassa graduale è dovuta soltanto sulla condanna.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO I - Della registrazione e delle tasse di registro. Disposizioni generali e speciali CAPO III - Disposizioni speciali per l'applicazione e liquidazione delle tasse giudiziali

Articolo 72

Sentenze su convenzioni

[Quando le sentenze pronunziano su domande che si basano su convenzioni non ridotte in iscritto o per le quali non siano stati enunciati titoli registrati, si applica, oltre alla tassa dovuta sulla sentenza, anche la tassa alla quale la convenzione avrebbe dovuto assoggettarsi secondo la sua natura se fosse stata precedentemente registrata.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO II - Della forma della registrazione, delle persone obbligate a richiederla, dei termini e degli uffici competenti ad eseguirla
CAPO I - Della forma della registrazione

Articolo 73

Registrazione

[La registrazione si eseguisce presso gli uffici del registro sulla presentazione degli atti originali o sulla denuncia dei contratti verbali che, secondo le disposizioni della presente legge, sono soggetti alla formalità della registrazione.

Essa consiste nell'annotazione degli atti e delle dichiarazioni in appositi registri, nei quali devono indicarsi: il numero progressivo annuale del

registro, la data della formalità, il nome della persona che la richiede, la data e la natura dell'atto, del trasferimento o del contratto verbale, il sunto delle disposizioni contenute negli atti per soli contratti privati, il cognome e nome delle parti contraenti o interessate, i valori o i corrispettivi su cui le tasse devono essere liquidate, ed il totale in tutte le lettere delle tasse riscosse. Debbonsi inoltre indicare, per soli contratti privati, il numero delle pagine scritte di cui si compone l'atto originale presentato ed il numero delle postille in esso esistenti.

Della seguita registrazione si riportano gli estremi sugli atti originali e sulle dichiarazioni registrate, indicando il luogo e la data della registrazione, il foglio e il numero del registro, con la quietanza della tassa pagata, o con la menzione che la formalità è stata eseguita a debito gratuitamente. Tale attestazione deve essere firmata dall'ufficiale del registro.

Gli originali degli atti presentati per essere registrati, dopo seguita la registrazione, sono restituiti al richiedente la formalità.

Le scritture private autenticate dal notaio vengono restituite alle parti dopo che a cura del notaio sono state registrate.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO II - Della forma della registrazione, delle persone obbligate a richiederla, dei termini e degli uffici competenti ad eseguirla
CAPO I - Della forma della registrazione

Articolo 74

Elenco descrittivo

[È in facoltà delle parti, quando presentano alla registrazione un numero di denunce di contratto verbale superiore a dieci, e che riguardino lo stesso locatore, di corredarle di un elenco descrittivo.

In questo caso le denunce saranno fatte in unico esemplare, e la nota della registrazione verrà riportata sull'elenco da conservarsi in ufficio.

Su ciascuna denuncia saranno inoltre indicati gli estremi della registrazione comprendente il numero ed i sottonumeri ordinali.

L'amministrazione centrale può ugualmente consentire e disciplinare la registrazione per elenco, quando speciali circostanze la rendano conveniente, e trattisi di atti della stessa natura presentati contemporaneamente in numero considerevole da uno stesso richiedente.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO II - Della forma della registrazione, delle persone obbligate a richiederla, dei termini e degli uffici competenti ad eseguirla
CAPO I - Della forma della registrazione

Articolo 75

Registrazione degli atti pubblici e per le scritture private

[I notari e gli altri ufficiali autorizzati alla stipulazione degli atti pubblici, nel presentare alla registrazione gli atti da essi rogati, devono consegnarne all'ufficio del registro una copia certificata conforme.

Parimente una copia certificata conforme dal richiedente la formalità deve essere consegnata insieme all'originale per la registrazione degli atti in forma privata, autenticati da notaio, quando contengono contratti o convenzioni di qualsivoglia specie, o costituiscono obbligazioni od estinzione di obbligazioni.

Per le scritture private non autenticate devesi presentare, invece della copia, un secondo originale esteso in carta bollata.

È fatta eccezione all'obbligo di consegnare la copia per gli atti giudiziari.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO II - Della forma della registrazione, delle persone obbligate a richiederla, dei termini e degli uffici competenti ad eseguirla
CAPO I - Della forma della registrazione

Articolo 76

Copie e secondi originali

[L'ufficio del registro conserva le copie ed i secondi originali consegnati per la registrazione, secondo le norme determinate dal regolamento.

Trascorsi dieci anni, le copie e gli originali accennati nel precedente le denunce di contratti verbali di affitto di cui al successivo art. 79, debbono essere trasmessi all'archivio notarile.

Finché gli originali e le copie si trovano presso l'ufficio del registro, gli ufficiali del registro sono autorizzati a rilasciare alle parti contraenti o agli aventi causa da esse gli estratti e le copie delle scritture private e degli atti esteri presentati ai loro uffici per la registrazione.

Sono egualmente autorizzati a rilasciare, dietro richiesta delle parti contraenti o dei loro aventi causa, copia delle note di registrazione di qualunque contratto sì pubblico che privato.

Questi estratti e copie possono essere pure rilasciati ad altre persone che non siano le parti contraenti o loro aventi causa, previa autorizzazione del pretore locale.

Per la ricerca e per il rilascio delle copie e degli estratti sono dovuti i diritti nella stessa misura stabilita dalla legge sulle tasse ipotecarie.

Su tali diritti e sugli altri proventi eventuali, spetta allo stato, con effetto dall'esercizio 1923-1924, la compartecipazione nella stessa misura stabilita per i proventi riscossi dai conservatori delle ipoteche.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO II - Della forma della registrazione, delle persone obbligate a richiederla, dei termini e degli uffici competenti ad eseguirla
CAPO I - Della forma della registrazione

Articolo 77

Registrazioni di atti privati fatti in più originali

[Per gli atti privati fatti in più originali la registrazione è trascritta su ciascun originale, e per codeste trascrizioni, esclusa quella sull'originale degli atti privati non autenticati che rimane presso l'ufficio, sono percepite altrettante tasse fisse, à termini dell'art. 109 della tariffa allegato a.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

Articolo 78

Applicabilità degli artt. 73, 75, 76 agli atti stipulati o iscritti all'estero

[Le disposizioni dei precedenti articoli 73, 75 e 76 sono applicabili anche alla registrazione degli atti stipulati all'estero. Peraltro la copia venuta dall'estero, è, per gli effetti della registrazione, considerata come originale, e per gli atti privati non autenticati provenienti dall'estero, il secondo originale, di cui al terzo comma del precedente articolo 75, può essere sostituito da una copia certificata conforme dal richiedente la formalità.

Ove l'atto non sia scritto in lingua italiana, non è registrato se non vi si unisca una versione italiana fatta da un perito traduttore iscritto presso il tribunale. Tale versione deve essere asseverata con giuramento avanti il pretore. È fatta eccezione per gli atti scritti all'estero in lingua francese.

In mancanza o impedimento di periti traduttori iscritti nel distretto del tribunale civile nel quale ha sede l'ufficio, il presidente del tribunale può nominare un altro traduttore.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

Articolo 79

Denunzie

[La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione o risoluzione d'affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'amministrazione, ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'ufficio del registro, e l'altro è restituito al denunziante.

Uguale denuncia in doppio esemplare sui relativi modelli bollati deve essere fatta per la riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, per l'avveramento della condizione sospensiva apposta ad un contratto o trasferimento o per l'esecuzione datavi prima che la condizione si sia avverata, per la rinnovazione, continuazione o prolungamento degli affitti di beni immobili per tacita riconduzione e per indicare l'ammontare definitivo dei prezzi e dei corrispettivi dei trasferimenti o degli appalti dichiarati in cifra presunta.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

Articolo 80

Obbligo di richiedere la registrazione e pagamento delle tasse

[L'obbligo di richiedere la registrazione degli atti e di provvedere al pagamento delle tasse incombe:

1° ai notari, per gli atti celebrati col loro ministero, tanto se ritenuti nei loro minutari, quanto se da rilasciare in originale alle parti, e per le scritture private le cui firme siano state da essi autenticate;

2° ai cancellieri, per le sentenze, i decreti, o provvedimenti, compresi i decreti di ingiunzione emessi ai sensi della legge 9 luglio 1922, n. 1035, e per tutti gli atti che emanano dalle corti, tribunali, preture od uffici di conciliazione; come pure per quelli da essi ricevuti o compiuti col loro intervento, e che debbono essere registrati;

3° agli ufficiali giudiziari ed agli uscieri, per tutti gli atti del loro ministero che debbono essere registrati;

4° ai segretari o delegati di qualunque amministrazione pubblica, per gli atti di qualsiasi specie fatti nell'interesse delle rispettive amministrazioni, e che debbono essere registrati. Per le amministrazioni pubbliche che non hanno segretari o delegati, l'obbligo incombe ai rappresentanti delle amministrazioni intervenuti alla stipulazione.

La registrazione deve essere richiesta entro venti giorni dalla data dell'atto, e, per quelli autenticati, dalla data dell'autenticazione.

Per gl'inventari, ricognizioni o descrizioni dello Stato delle cose locate ed altri simili atti che non si compiono in un sol giorno, i venti giorni decorrono dalla data del processo verbale di chiusura.

Nelle vendite all'incanto il termine dei venti giorni decorre per i deliberatari dal giorno della deliberazione definitiva.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO II - Della forma della registrazione, delle persone obbligate a richiederla, dei termini e degli uffici competenti ad eseguirla
CAPO II - Delle persone obbligate a richiedere la registrazione e dei termini per eseguirla

Articolo 81

Termini di registrazione degli atti soggetti ad approvazione o omologazione e obblighi per i cancellieri, i notai e le parti

[Per gli atti soggetti ad approvazione od omologazione, o che non possano avere esenzione senza che sia trascorso un intervallo di tempo fissato dalla legge, i venti giorni decorrono dal giorno in cui perviene all'ufficiale obbligato alla registrazione la notizia del provvedimento o decreto d'approvazione od omologazione, ovvero dal giorno in cui l'atto sia divenuto altrimenti eseguibile.

Agli effetti del presente articolo, i cancellieri giudiziari ed i funzionari preposti al servizio interessato all'approvazione od omologazione dei contratti devono partecipare a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, alle parti, ai notai ed ai funzionari che hanno stipulato i contratti, l'intervenuta omologazione od approvazione, entro cinque giorni dalla emanazione di tali provvedimenti, dandone contemporaneamente notizia all'Intendenza di finanza della Provincia nella quale esiste l'Ufficio competente a registrare l'atto.

La partecipazione dell'approvazione od omologazione deve indicare le parti contraenti, il notaio o funzionario rogante, la data e la natura dell'atto.

Il cancelliere giudiziario, o il funzionario preposto al servizio, il quale trasgredisce alle precedenti disposizioni, e' soggetto alla pena pecuniaria da lire 25 a lire 200.

Entro venti giorni dall'avvenuta partecipazione, le parti, i notai ed i funzionari che hanno l'obbligo, devono presentare all'Ufficio del registro la denuncia della avvenuta omologazione od approvazione. Per la trasgressione di tale obbligo sono soggetti alla soprattassa di cui all'art. 99.

Alla denuncia o all'atto approvato deve unirsi, per cura delle parti o del notaio o del funzionario, l'originale o la copia autentica del decreto di approvazione od omologazione o della lettera di partecipazione.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

Articolo 82

Termini per le registrazioni

[Gli atti per scrittura privata non autenticati nelle firme e soggetti alla registrazione in termine fisso à sensi dell'art. 2 devono essere registrati a cura delle parti interessate entro venti giorni dalla loro data, salvo per quelli vincolati ad approvazione od omologazione il disposto dell'art. 81.

La denuncia dei contratti verbali d'affitto, subaffitto, cessione, retrocessione o risoluzione d'affitto di beni immobili, e la denuncia delle rinnovazioni continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio d'esecuzione.

Per gli atti formati all'estero di cui all'art. 1, comprese le sentenze definitive dei regi consolati, la registrazione deve essere richiesta a diligenza delle parti interessate entro il termine di sei mesi dalla data degli atti, se questi sono formati in Europa, od entro mesi diciotto se formati fuori di Europa.

Le sentenze proferite dai tribunali esteri devono essere registrate unitamente al provvedimento della corte o del tribunale del regno che le ha rese esecutorie a cura del cancelliere della corte o del tribunale, nel termine di venti giorni dalla data del provvedimento.

Gli atti costitutivi delle banche estere, che impiantano sede e succursali nel regno, e delle imprese estere di assicurazione e riassicurazione, che intendono operare nel regno, devono essere registrati entro tre mesi dalla comunicazione del decreto di autorizzazione.

L'obbligo della registrazione degli atti indicati nel presente articolo, per quanto riguarda le scritture private, i contratti verbali e gli atti esteri, è solidale fra tutte le parti contraenti; per quanto riguarda le sentenze dei tribunali esteri, è solidale fra tutte le parti interessate.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

Articolo 83

Condizioni sospensive

[L'avveramento delle condizioni sospensive apposte ai contratti o l'esecuzione data al contratto o trasferimento prima che la condizione si sia verificata, deve essere denunciato dalle parti contraenti o dagli interessati entro venti giorni da quello dell'avveramento della condizione o dell'esecuzione del contratto o trasferimento.

L'ammontare definitivo dei prezzi e dei corrispettivi dei trasferimenti e degli appalti dichiarati in somma presunta deve essere parimenti denunciato dalle parti contraenti nel termine di venti giorni da quello dell'accertamento definitivo dei prezzi o corrispettivi.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

Articolo 84

Atti di ultima volontà

I testamenti o qualsiasi altro atto d'ultima volontà fatti nello stato o all'estero, e contenenti disposizioni che possono in qualunque modo avere effetto dopo la morte del disponente, debbono essere denunciati e registrati a cura delle persone obbligate alla denuncia dell'eredità ed entro i termini stabiliti per detta denuncia.

A quest'uopo il notaio, l'autorità giudiziaria o il capo dell'ufficio o archivio pubblico che ritiene l'atto deve, a richiesta delle parti e sulla esibizione dell'attestato di morte del disponente, presentarlo all'ufficio del registro.

Debbono pure registrarsi i testamenti revocati o non aventi alcun effetto dopo la morte del disponente, quando se ne voglia far uso, à termini dell'art. 2.

Queste stesse disposizioni si applicano per la registrazione dei processi verbali di deposito dei testamenti olografi e degli atti di ricevimento dei testamenti segreti.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

Articolo 85

Registrazione in termine fisso

[Gli atti soggetti alla registrazione in termine fisso non possono essere prodotti in giudizio o inseriti nelle cancellerie se non siano stati registrati, ancorché non siano scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 80, 81, 82 e 84.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

Articolo 86

Termini per le denunce e applicabilità

[I termini stabiliti per la denuncia dei trasferimenti a causa di morte, sono applicabili alle denunce della riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà nei casi previsti dalla presente legge, a quelle della devoluzione dei lucri dotali e dell'avveramento della sopravvivenza cui siano state subordinate le liberalità.

Queste denunce devono farsi da coloro a cui favore l'usufrutto, il lucro o la liberalità si devolve.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n.

112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO II - Della forma della registrazione, delle persone obbligate a richiederla, dei termini e degli uffici competenti ad eseguirla
CAPO II - Delle persone obbligate a richiedere la registrazione e dei termini per eseguirla

Articolo 87

Ultimo giorno utile per la registrazione, denuncia ed il pagamento

[Nei termini stabiliti dagli articoli precedenti per la registrazione, la denuncia ed il pagamento, non è compreso il giorno in cui l'atto è formato.

L'ultimo giorno utile per la registrazione, la denuncia ed il pagamento, si compie con l'ora stabilita per la chiusura dell'ufficio del registro, e se il giorno è festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO II - Della forma della registrazione, delle persone obbligate a richiederla, dei termini e degli uffici competenti ad eseguirla
CAPO II - Delle persone obbligate a richiedere la registrazione e dei termini per eseguirla

Articolo 88

Compiti dell'ufficiale del registro

[L'ufficiale del registro non può mai differire per più di tre giorni la registrazione delle denunce regolari e la registrazione degli atti, quando le tasse vengano pagate secondo la liquidazione fatta da lui. Egli deve, se richiesto, rilasciare gratuitamente ed in carta libera, un certificato della seguita presentazione dell'atto e della somma depositata per la registrazione. Egli non può neppure ritardare il corso di qualsiasi procedimento, trattenendone gli atti e le produzioni. Tuttavia se fra le produzioni si trovi un atto del quale non vi sia obbligo di conservare l'originale, ed esso contenga elementi che possano in qualunque modo giovare all'amministrazione del registro, ha facoltà di trarne copia e di farla senza spesa certificare conforme all'originale da chi l'ha presentata: in caso di rifiuto può ritenere l'atto per 48 ore per desumere copia autentica.

La stessa disposizione si applica anche agli atti per scrittura privata o stipulata all'estero che sono presentati all'ufficio del registro.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO II - Della forma della registrazione, delle persone obbligate a richiederla, dei termini e degli uffici competenti ad eseguirla
CAPO III - Degli uffici competenti ad eseguire la registrazione

Articolo 89

Uffici del registro competenti alla registrazione

[Gli uffici del registro competenti a registrare gli atti sono:

- a - l'ufficio nel cui distretto risiede il notaio, per gli atti ricevuti dai notai e per le private scritture da essi autenticate nelle firme;
- b - l'ufficio del distretto in cui esercitano rispettivamente le loro funzioni i segretari, i capi o delegati delle pubbliche amministrazioni, i cancellieri giudiziari e gli ufficiali giudiziari ed uscieri per gli atti da essi ricevuti o compiuti e che devono essere registrati;
- c - l'ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate, ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine

fisso;

d - l'ufficio del distretto in cui sono situati gli immobili ai quali si riferiscono gli atti esteri soggetti a registrazione in termine fisso. Se gli immobili sono situati in più distretti, l'atto estero deve essere registrato nell'ufficio di quel distretto nel quale è situata la maggior parte di essi.

Tutti gli altri atti per scrittura privata o fatti all'estero, i contratti verbali e gli atti da prodursi in giudizio, quando non sono soggetti a registrazione in termine fisso, possono essere registrati in qualunque ufficio di registro del regno.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO II - Della forma della registrazione, delle persone obbligate a richiederla, dei termini e degli uffici competenti ad eseguirla
CAPO III - Degli uffici competenti ad eseguire la registrazione

Articolo 90

Atti soggetti alla denuncia all'ufficio del registro

[L'avveramento della condizione sospensiva, la esecuzione di un contratto o trasferimento condizionato prima che la condizione si sia avverata, la riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà e l'ammontare definitivo dei prezzi e dei corrispettivi dei trasferimenti e degli appalti dichiarati in somma presunta, devono essere denunciati all'ufficio del registro nel quale fu registrato il contratto o trasferimento condizionato o il passaggio della nuda proprietà o il contratto per prezzo da determinarsi.

Parimente le denunce della rinuncia ad eredità od a legato, della devoluzione dei lucri dotali e quelle dell'avveramento delle liberalità fatte a contemplazione di matrimonio o subordinate all'eventualità della sopravvivenza, debbono presentarsi all'ufficio nel quale fu registrata la successione o l'atto contenente la costituzione di dote o la liberalità eventuale.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO III - Del pagamento delle tasse, dell'azione personale e reale per la loro riscossione, e degli effetti della mancata o ritardata richiesta della registrazione e della denuncia incompleta
CAPO I - del pagamento delle tasse e dell'azione personale e reale per la loro riscossione

Articolo 91

Pagamento della tassa

[Per gli atti tra vivi il pagamento della tassa deve essere contemporaneo alla registrazione e risultare da questa. Mancando il pagamento, la presentazione dell'atto e la denuncia del contratto verbale, si considerano come non avvenute, ed alla scadenza del termine si incorre nelle sanzioni stabilite per la omessa registrazione.

Per la riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, per la devoluzione dei lucri dotali, per l'avveramento delle liberalità subordinate all'eventualità della sopravvivenza, per quello delle condizioni sospensive apposte ai contratti, come pure per l'accertamento definitivo del prezzo o valore nelle alienazioni di immobili e dei contratti di appalto a prezzo presunto di cui all'art. 32, il pagamento della tassa tenuta in sospeso, o di quella complementare, si deve eseguire entro i 2 mesi successivi alla scadenza dei termini fissati con gli articoli 86 e 83 per le rispettive denunce.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO III - Del pagamento delle tasse, dell'azione personale e reale per la loro riscossione, e degli effetti della mancata o ritardata richiesta della registrazione e della denuncia incompleta CAPO I - del pagamento delle tasse e dell'azione personale e reale per la loro riscossione

Articolo 92

Rateizzazione

[Ai debitori delle tasse di consolidazione di usufrutto che riguardano valori immobiliari, e delle eventuali soprattasse, è concesso, a loro domanda, di eseguirne il pagamento a rate in un termine non maggiore di anni quattro con la corresponsione dell'interesse scalare del cinque per cento.

È in facoltà dell'amministrazione di concedere uguale dilazione, alle medesime condizioni, per il pagamento delle dette tasse ed eventuali soprattasse che si riferiscono a valori mobiliari.

Il privilegio stabilito dall'art. 97 di questa legge è esteso a tutto il periodo della dilazione, fino al pagamento del debito.

La concessione della dilazione è fatta nei modi e con le guarentigie da stabilirsi con regolamento e deve risultare da atto scritto. Quando l'atto di dilazione sia stipulato prima della scadenza del termine fissato per il pagamento della tassa, il debitore non incorre nella soprattassa di tardivo pagamento.

Se il debitore ritarda il pagamento anche di una rata oltre venti giorni dalla scadenza, decade dal beneficio della dilazione ed è obbligato a pagare in una sola volta le rate residue coi relativi interessi maturati ed incorre inoltre nella soprattassa di tardivo pagamento sul solo ammontare della tassa tuttora dovuta.

L'atto di sottomissione e garanzia per le suddette dilazioni è soggetto alla tassa fissa di registro di cui all'art. 55 della tariffa allegata a ed è esente dalle tasse di bollo ed ipotecarie.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO III - Del pagamento delle tasse, dell'azione personale e reale per la loro riscossione, e degli effetti della mancata o ritardata richiesta della registrazione e della denuncia incompleta CAPO I - del pagamento delle tasse e dell'azione personale e reale per la loro riscossione

Articolo 93

Soggetti tenuti al pagamento della tassa di registro

[Salvi gli obblighi dei funzionari e delle persone indicate nei precedenti articoli 80, 81, 82, 83, 84 e 86, sono inoltre solidamente tenuti verso l'amministrazione dello Stato per il pagamento della tassa di registro:

1° per le tasse dovute sugli atti contemplati nella prima parte della tariffa, sulle convenzioni verbali soggette a registrazione, e sugli atti stipulati all'estero, tutte le parti contraenti e quelle nel cui interesse fu richiesta la formalità della registrazione;

2° per le tasse sulle sentenze, sui decreti, provvedimenti ed altri atti giudiziari, nei procedimenti contenziosi nella materia civile e commerciale, le parti istanti e quelle che fanno uso delle sentenze, dei decreti, provvedimenti ed altri atti, di che sopra, e i rispettivi loro procuratori, nonché le parti a carico delle quali siano state poste le relative spese in proporzione della loro condanna nelle medesime; però la responsabilità dei procuratori è limitata alle tasse giudiziali;

3° per le tasse dovute sui decreti e provvedimenti con cui sono rese esecutorie le sentenze degli arbitri e dei tribunali esteri, e per le tasse dovute su queste sentenze, le parti che hanno richiesto il decreto o provvedimento, o i loro procuratori;

4° per le tasse che si rendono esigibili sugli atti e trasferimenti sottoposti a condizione sospensiva, le parti contraenti e tutti coloro a cui profitta l'avveramento della condizione o la esecuzione del contratto o del trasferimento;

5° per le tasse sulla riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, coloro che consolidano l'usufrutto con la proprietà, i loro eredi od aventi causa;

6° per le tasse dovute sugli atti di ultima volontà, gli eredi, i legatari, i loro tutori, curatori od amministratori e gli esecutori testamentari.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO III - Del pagamento delle tasse, dell'azione personale e reale per la loro riscossione, e degli effetti della mancata o ritardata richiesta della registrazione e della denuncia incompleta CAPO I - del pagamento delle tasse e dell'azione personale e reale per la loro riscossione

Articolo 94

Tasse per gli atti stipulati tra privati e lo Stato

[Negli atti stipulati fra lo stato ed i privati le tasse sono a carico:

dell'acquirente, cessionario o deliberatario nelle vendite, cessioni, aggiudicazioni ed altre alienazioni di beni mobili ed immobili, tanto in proprietà che in usufrutto;

del conduttore negli atti di locazione di cose o di opere personali;

degli appaltatori, cottimanti e impresari nei contratti d'appalto, cottimo o imprese, e nelle relative cauzioni;

della parte debitrice nelle obbligazioni;

della parte liberata nelle quietanze ed altre liberazioni.

Nelle permutate la tassa è a carico dello Stato e del privato in parti uguali, se uguali sono i valori permutati; se vi ha plusvalenza, la maggior tassa di trasferimento è a carico della parte che riceve il valore maggiore.

Per le transazioni che non contengono alcuno dei contratti sopra indicati, la tassa va divisa a metà tra l'erario ed il privato.

In tutti gli altri casi la tassa è a carico comune dell'erario nazionale e dei privati che contrattano collo stato in ragione dell'interesse rispettivo nel contratto, salva l'esenzione per la parte di tassa dovuta dallo stato a termini del disposto dell'art. 1 della tabella, allegato c.

Si ha per non apposto qualunque patto diretto a derogare a queste disposizioni.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO III - Del pagamento delle tasse, dell'azione personale e reale per la loro riscossione, e degli effetti della mancata o ritardata richiesta della registrazione e della denuncia incompleta CAPO I - del pagamento delle tasse e dell'azione personale e reale per la loro riscossione

Articolo 95

Pagamento delle tasse complementari e suppletive

[L'amministrazione dello Stato non ha azione contro i pubblici funzionari ed ufficiali indicati nell'art. 80 per conseguire il pagamento delle tasse complementari o suppletive.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal

centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO III - Del pagamento delle tasse, dell'azione personale e reale per la loro riscossione, e degli effetti della mancata o ritardata richiesta della registrazione e della denuncia incompleta CAPO I - del pagamento delle tasse e dell'azione personale e reale per la loro riscossione

Articolo 96

Quietanza

[La quietanza delle tasse pagate per la registrazione è posta sull'atto originale o sulla copia presentata per gli atti esteri o sull'esemplare da restituirsi al denunziante per le denunce che debbono farsi in doppio esemplare.

Quando si tratta di tasse complementari o suppletive, e in fine di tasse in altro modo pagate direttamente dalle parti, la quietanza è rilasciata in foglio separato. Tale quietanza deve indicare l'ufficio che la rilascia, la natura dell'atto o la causale del complemento o supplemento di tassa, la data della registrazione o riscossione, il foglio, il numero del registro e l'ammontare in tutte lettere della tassa riscossa.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO III - Del pagamento delle tasse, dell'azione personale e reale per la loro riscossione, e degli effetti della mancata o ritardata richiesta della registrazione e della denuncia incompleta CAPO I - del pagamento delle tasse e dell'azione personale e reale per la loro riscossione

Articolo 97

Privilegio dello Stato

[Lo Stato ha privilegio, secondo le norme stabilite dal codice civile, per la riscossione delle tasse di registro sui mobili ed immobili cui la tassa si riferisce. Questo privilegio garantisce anche la tassa di registro dovuta sul maggior valore accertato nel giudizio di stima.

L'azione si estingue nei termini stabiliti dalla presente legge per domandare il pagamento della tassa o del suo supplemento.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO III - Del pagamento delle tasse, dell'azione personale e reale per la loro riscossione, e degli effetti della mancata o ritardata richiesta della registrazione e della denuncia incompleta CAPO I - del pagamento delle tasse e dell'azione personale e reale per la loro riscossione

Articolo 98

Pagamento delle tasse per conto delle parti obbligate

Gli ufficiali pubblici e tutti coloro i quali, a termini di questa legge, hanno pagato la tassa di registro per conto delle parti obbligate, si intendono subentrati in tutte le ragioni, azioni e privilegi dell'amministrazione, e per conseguire il rimborso, qualunque sia la somma, hanno diritto di ottenere dal pretore del luogo in cui essi risiedono un ordine di pagamento che sarà esecutivo dopo 24 ore dall'intimazione.

Nella relativa esecuzione non si ha riguardo alle opposizioni fondate sul motivo che le tasse pagate non fossero dovute, o fossero dovute in somma minore.

Il debitore della tassa non può reclamare contro l'amministrazione del registro, se non dimostra di avere già eseguito il rimborso a coloro che, a termini della presente legge, pagarono per lui.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO III - Del pagamento delle tasse, dell'azione personale e reale per la loro riscossione, e degli effetti della mancata o ritardata richiesta della registrazione e della denuncia incompleta CAPO II - Degli effetti della mancata o ritardata registrazione e della denuncia infedele o non completa

Articolo 99

Sopratassa per mancata registrazione

[I notai, i funzionari ed ufficiali indicati nell'art. 80 che entro il termine stabilito non abbiano assoggettato i loro atti alla registrazione, incorrono, in proprio e per ogni atto, in una sopratassa uguale a sei decimi della tassa dovuta, e mai minore di l. 2.

Quando l'atto debba essere registrato a debito o gratuitamente, la sopratassa è di l. 2.

Nessuna sopratassa è applicabile quando il ritardo ad assoggettare gli atti alla registrazione provenga da impedimento di forza maggiore debitamente giustificato e riconosciuto dall'intendente di finanza ed in caso di controversia, dalla competente autorità giudiziaria, e purché la formalità della registrazione sia eseguita entro il termine di dieci giorni successivi alla cessazione dell'impedimento.

Ai notari, funzionari ed ufficiali è riservato il regresso verso le parti per il rimborso delle sopratasse da essi pagate, quando non siano stati loro somministrati i fondi necessari per pagare le tasse di registro.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO III - Del pagamento delle tasse, dell'azione personale e reale per la loro riscossione, e degli effetti della mancata o ritardata richiesta della registrazione e della denuncia incompleta CAPO II - Degli effetti della mancata o ritardata registrazione e della denuncia infedele o non completa

Articolo 100

Atti soggetti a sopratassa

[Salva la disposizione dell'articolo seguente, gli atti per scrittura privata non autenticata, quelli stipulati all'estero ed i testamenti che non siano stati registrati entro il termine prescritto, sono sottoposti, oltre alla tassa, ad una sopratassa eguale all'ammontare della tassa aumentata di un quinto, e mai minore di l. 2] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO III - Del pagamento delle tasse, dell'azione personale e reale per la loro riscossione, e degli effetti della mancata o ritardata richiesta della registrazione e della denuncia incompleta CAPO II - Degli effetti della mancata o ritardata registrazione e della denuncia infedele o non completa

Articolo 101

Soprattassa per omessa o ritardata registrazione delle locazioni per beni immobili

[La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata, o per contratto verbale, è in ragione di sei volte la tassa.

Questa soprattassa sta a carico esclusivo del locatore non ostante qualunque patto in contrario, e il conduttore non è tenuto che al pagamento della tassa quand'anche debba far uso del contratto in giudizio.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO III - Del pagamento delle tasse, dell'azione personale e reale per la loro riscossione, e degli effetti della mancata o ritardata richiesta della registrazione e della denuncia incompleta CAPO II - Degli effetti della mancata o ritardata registrazione e della denuncia infedele o non completa

Articolo 102

Soprattassa per omessa o tardiva denuncia

[È dovuta una soprattassa uguale a sei decimi della tassa per l'omessa o tardiva denuncia:

a - della riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà;

b - della devoluzione dei lucri dotali e dell'avveramento della sopravvivenza cui siano state subordinate le liberalità;

c - dell'avveramento delle condizioni sospensive apposte ai contratti;

d) dell'ammontare definitivo del prezzo o valore nelle alienazioni di immobili e nei contratti di appalto a prezzo presunto di cui all'art. 32.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO III - Del pagamento delle tasse, dell'azione personale e reale per la loro riscossione, e degli effetti della mancata o ritardata richiesta della registrazione e della denuncia incompleta CAPO II - Degli effetti della mancata o ritardata registrazione e della denuncia infedele o non completa

Articolo 103

Soprattassa per inosservanza dei termini ex art. 91

[Oltre alle soprattasse stabilite dal precedente articolo, è dovuta una soprattassa uguale al 24% della sola tassa, quando il pagamento delle tasse e soprattasse non sia eseguito nei termini stabiliti dall'art. 91.

Uguale soprattassa è dovuta nei casi di insufficiente valutazione o di maggior valore determinato mediante concordato, quando il pagamento non sia eseguito nei venti giorni da quello in cui, a mezzo di usciere, sia stata notificata la relativa liquidazione.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO III - Del pagamento delle tasse, dell'azione personale e reale per la loro riscossione, e degli effetti della mancata o ritardata richiesta della registrazione e della denuncia incompleta CAPO II - Degli effetti della mancata o ritardata registrazione e della denuncia infedele o non completa

Articolo 104

Riduzione delle soprattasse

[Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di l. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di l. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO III - Del pagamento delle tasse, dell'azione personale e reale per la loro riscossione, e degli effetti della mancata o ritardata richiesta della registrazione e della denuncia incompleta CAPO II - Degli effetti della mancata o ritardata registrazione e della denuncia infedele o non completa

Articolo 105

Occultazione

[Per qualunque occultazione di prezzo o valore in atti pubblici o privati e in denunce di contratti verbali di affitto di beni immobili è dovuta, oltre la tassa sul prezzo o valore occultato, una soprattassa eguale al doppio della detta tassa. Per il conseguimento della tassa e soprattassa l'amministrazione ha azione solidale verso le parti e verso tutti coloro che cooperano alla occultazione o che, essendo consapevoli dell'occultazione, abbiano fatto uso dell'atto in cui questa venne commessa.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO III - Del pagamento delle tasse, dell'azione personale e reale per la loro riscossione, e degli effetti della mancata o ritardata richiesta della registrazione e della denuncia incompleta CAPO II - Degli effetti della mancata o ritardata registrazione e della denuncia infedele o non completa

Articolo 106

Divieto di far valere in giudizio atti soggetti a registrazione e non registrati

[Gli atti soggetti a registrazione e non registrati non possono farsi valere in giudizio fino a tanto che non siano stati registrati.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO III - Del pagamento delle tasse, dell'azione personale e reale per la loro riscossione, e degli effetti della mancata o ritardata richiesta della registrazione e della denuncia incompleta CAPO II - Degli effetti della mancata o ritardata registrazione e della denuncia infedele o non completa

Articolo 107

Obbligo della prova dell'eseguita denuncia

[Nei casi indicati nell'art. 86, nessuno interessato, decorsi i termini ivi richiamati, può agire in giudizio senza dare la prova della eseguita denuncia ed eventualmente dell'eseguito pagamento.

Cessa l'obbligo della prova della eseguita denuncia o del pagamento, quando sia decorso il termine delle prescrizioni stabilite dalla presente legge per le tasse o soprattasse esigibili nei casi suddetti.

Gli atti pubblici o privati e le denunce dei contratti verbali per i quali sia stata accertata occultazione di prezzo o valore, sono improduttivi di azione e di esecuzione finché non siano state pagate le tasse e soprattasse dovute.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO III - Del pagamento delle tasse, dell'azione personale e reale per la loro riscossione, e degli effetti della mancata o ritardata richiesta della registrazione e della denuncia incompleta CAPO II - Degli effetti della mancata o ritardata registrazione e della denuncia infedele o non completa

Articolo 108

Opposizione della inefficacia ed ineseguibilità degli atti

[La inefficacia ed ineseguibilità degli atti, stabilita nei due precedenti articoli, può essere opposta dalle parti in qualunque stadio del giudizio, e deve in ogni caso essere rilevata di ufficio dal giudice. Il giudizio resta immediatamente sospeso, e non può riprendere il suo corso, finché gli atti e trasferimenti non siano messi in regola a norma della presente legge. Frattanto il giudice può emettere gli eventuali provvedimenti conservativi.]

(1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO III - Del pagamento delle tasse, dell'azione personale e reale per la loro riscossione, e degli effetti della mancata o ritardata richiesta della registrazione e della denuncia incompleta CAPO II - Degli effetti della mancata o ritardata registrazione e della denuncia infedele o non completa

Articolo 109

Nullità

[È nullo, a tutti gli effetti, qualunque patto tendente a ritardare la registrazione e il pagamento delle tasse, ed anche il patto che il pagamento di esse e delle soprattasse debba andare a carico di quella tra le parti che col proprio inadempimento abbia resa necessaria la registrazione dell'atto.]

(1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n.

112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO III - Del pagamento delle tasse, dell'azione personale e reale per la loro riscossione, e degli effetti della mancata o ritardata richiesta della registrazione e della denuncia incompleta CAPO II - Degli effetti della mancata o ritardata registrazione e della denuncia infedele o non completa

Articolo 110

Decadenza dal beneficio di riduzione di tasse o sovrattasse

[Tutti gli atti e contratti per i quali con leggi è stata concessa riduzione delle normali tasse di registro, decadono da tali benefici e rimangono passibili delle ordinarie tasse, sovrattasse e penali, quando non vengano sottoposti alla formalità della registrazione entro il termine di legge.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO IV - Degli atti da registrarsi a debito, per i quali può ripetersi la tassa dovuta

Articolo 111

Atti soggetti alla registrazione a debito

[Si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle tasse dovute:

1° le sentenze, i provvedimenti e gli atti designati nella parte seconda dell'annessa tariffa, che occorrono nei procedimenti contenziosi in materia civile e commerciale nei quali sieno interessate le amministrazioni dello Stato e le amministrazioni parificate per legge, nei rapporti tributari, a quelle dello Stato, le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del gratuito patrocinio, quando tali sentenze, provvedimenti ed atti vengono emessi ad istanza e nell'interesse delle dette amministrazioni, persone o enti morali o, trattandosi di provvedimenti od atti, siano emessi d'ufficio nell'interesse delle stesse amministrazioni, persone od enti. La registrazione a debito non è però ammessa per le sentenze che portano trasmissione di immobili, ovvero di beni mobili diversi da rendite, crediti, ragioni ed azioni;

2° gli atti o documenti non soggetti a registrazione entro termine fisso, dei quali, nell'interesse esclusivo delle amministrazioni, persone, o enti morali anzidetti, occorra di fare produzione in giudizio negli accennati procedimenti contenziosi;

3° gli atti anche soggetti a registrazione entro termine fisso, formati o stipulati nell'interesse delle dette amministrazioni, persone o enti morali, dopo iniziato il procedimento contenzioso, quando siano necessari per l'ulteriore corso del procedimento stesso o per la sua definizione;

4° gli originali degli atti che occorrono nei procedimenti di volontaria giurisdizione, che siano della natura di quelli specificatamente designati dall'annessa tariffa e non siano compresi nelle esenzioni stabilite dalla tabella d, quando siano promossi dalle persone o enti morali ammessi per tali atti al beneficio del gratuito patrocinio;

5° gli atti relativi alla procedura di fallimento à termini dell'art. 914 del codice di commercio;

6° l'inventario dei beni dei minori e quello dei beni degli interdetti ed i relativi atti di deposito e di asseverazione prescritti dal codice civile.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

Articolo 112

Amministrazione del fondo per il culto

[Nei procedimenti in cui è parte l'amministrazione del fondo per il culto, sono registrati a debito gli atti e le sentenze.

L'amministrazione del fondo per il culto deve in ogni caso pagare le tasse ed i diritti annotati a debito quando non debba o non possa aversene il pagamento dalla controparte, che abbia vinta la lite, o che sia insolvente.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

Articolo 113

Modalità dell'iscrizione a debito

[La registrazione a debito si eseguisce con le norme dell'articolo 88 ed è ammessa sotto l'osservanza delle seguenti disposizioni:

1° per le sentenze, decreti, provvedimenti ed atti di che ai numeri 1, 3, 4 e 5 dell'art. 111, si deve indicare, o nel contesto o nel margine dell'originale di ciascun atto, che il documento fu compilato o emanato ad istanza o nell'interesse dell'amministrazione dello Stato, o della persona o ente morale ammesso al gratuito patrocinio, facendosi in quest'ultimo caso menzione della data del decreto di ammissione e dell'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

Ove si tratti di provvedimenti emessi d'ufficio, si deve inoltre fare menzione di questa circostanza, ed indicare la parte in causa, che è ammessa al gratuito patrocinio;

2° per gli atti e documenti di cui al n. 2 dello stesso articolo 111, chi rappresenta l'amministrazione dello Stato o il procuratore della parte ammessa al gratuito patrocinio o la parte medesima nelle cause di competenza dei pretori, debbono sullo stesso atto o documento da presentarsi alla registrazione, o sopra foglio separato, formulare la richiesta da essi sottoscritta per la registrazione a debito. Nella richiesta deve indicarsi lo scopo per cui la registrazione è domandata e farsi menzione del decreto di ammissione di che al n. 1 del presente articolo.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

Articolo 114

Pagamento in proprio delle tasse dovute

[I rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, i procuratori e le parti che non osservano le disposizioni contenute nel precedente articolo, debbono pagare in proprio le tasse dovute sugli atti di cui richiedono la registrazione. Debbono parimenti pagare in proprio le tasse dovute sugli atti registrati a debito, quando ne abbiano fatto un uso diverso da quello per cui venne concessa la registrazione a debito.

I cancellieri giudiziari che non osservano le disposizioni del precedente articolo, sono tenuti egualmente in proprio al pagamento delle tasse dovute sugli atti da registrarsi ed anche delle soprattasse e pene pecuniarie incorse, qualora il termine per la registrazione sia già scaduto.

Non può rilasciarsi copia alla parte non ammessa al gratuito patrocinio, dei decreti, provvedimenti, sentenze, ed altri atti, quando anche siano stati

registrati a debito, se prima la parte richiedente non abbia pagato per intero le tasse dovute sull'atto di cui è domandata copia.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO IV - Degli atti da registrarsi a debito, per i quali può ripetersi la tassa dovuta

Articolo 115

Esigibilità delle tasse annotate a debito

[Nei tre mesi dal giorno in cui sarà definitivamente ultimata, od in qualunque modo abbandonata la causa nella quale siano state interessate amministrazioni dello Stato, persone od enti morali ammessi al beneficio dei poveri, si procederà ad esigere dalle parti non ammesse alla gratuita clientela le tasse annotate a debito, in proporzione della condanna delle stesse parti nelle spese del giudizio.

La persona o l'ente morale ammessi alla gratuita clientela dovranno, entro lo stesso termine e nella medesima proporzione, pagare le tasse annotate a debito nei procedimenti contenziosi e la totalità di quelle nei procedimenti di volontaria giurisdizione, quando per sentenza o transazione o per mezzo dei procedimenti di volontaria giurisdizione vengano a conseguire un valore sestuplo delle tasse e diritti ripetibili per gli atti nel loro interesse.

Quanto alle spese anticipate dell'erario, il povero sarà tenuto a rimborsarle con la somma o valore conseguito, qualunque esso sia.

la parte ammessa alla gratuita clientela che non pagherà nel termine sopraindicato la quota delle tasse annotate a debito, verso di essa ripetibile, soggiacerà alla pena pecuniaria del dodici per cento delle somme da essa dovute.

Nel caso di opposizione all'azione di recupero, per non averosi conseguimento del sestuplo, l'amministrazione finanziaria non potrà essere condannata alle spese di lite se la persona ammessa al gratuito patrocinio, prima di opporsi in giudizio, non avrà giustificato in via amministrativa di non aver conseguito un valore corrisponde al detto sestuplo.

Qualora la sentenza, che ha definita la causa di gratuito patrocinio, non sia stata notificata a cura delle parti contendenti, la notificazione potrà essere fatta a cura dell'amministrazione finanziaria nella sola parte dispositiva, dopo decorsi 180 giorni da quello della sua pubblicazione. Tale notificazione avrà il solo effetto di rendere esecutiva la sentenza per l'esazione delle tasse e spese notate a debito, né gioverà o pregiudicherà ai diritti delle parti per l'appello o altro rapporto qualsiasi.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO IV - Degli atti da registrarsi a debito, per i quali può ripetersi la tassa dovuta

Articolo 116

Obbligo al pagamento delle tasse diritti e spese notate in caso di gratuito patrocinio

[Nelle cause promosse contro le persone ammesse al patrocinio gratuito la parte attrice sarà obbligata al pagamento delle tasse, diritti e spese notate a debito, quando la istanza sia rimasta perentoria o la lite venga abbandonata per espressa rinunzia.

Analogamente nelle cause promosse da persone ammesse al gratuito patrocinio, quando la parte ricca, che nel corso della causa si sia resa attrice sperimentando uno dei mezzi di impugnativa previsti dalle norme di procedura, lasci cadere in perenzione il giudizio o lo abbandoni con espressa rinunzia, sarà tenuta a pagare le tasse, diritti e spese notate a debito.

Nelle cause che interessano persone od enti morali ammessi al gratuito patrocinio, tutte le parti sono tenute solidalmente al pagamento delle tasse, diritti e spese notati a debito, quando l'istanza sia rimasta perentoria, ovvero, nel caso di abbandono della lite per rinunzia, risulti che la rinunzia

stessa sia stata determinata da accordi fra le parti, ancorché tali accordi non siano stati concretati in un regolare atto di transazione.

Tutte le parti però saranno obbligate solidalmente al pagamento delle tasse, diritti e spese notati a debito, quando risulti che la rinuncia alla lite sia stata determinata da accordi fra esse parti, ancorché tali accordi non siano stati concretati con regolare atto di transazione.

Nelle cause definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle tasse, diritti e spese notati a debito, malgrado ogni patto in contrario. Per altro l'azione contro il povero sarà esercitata nei limiti indicati nel secondo comma dell'articolo precedente.

È vietato di accollare alla parte od all'ente ammesso al gratuito patrocinio il pagamento delle tasse, diritti e spese prenotati a debito. Qualsiasi patto contrario è considerato nullo.

Il recupero delle spese prenotate a debito indicate nell'articolo 111, n. 6, ha luogo qualora dall'inventario risulti che il patrimonio dei minori o degli interdetti abbia un valore eccedente l. 3000.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO V - Degli obblighi speciali dei notari, funzionari ed ufficiali pubblici, delle parti e dei terzi CAPO I - Obblighi per le spedizioni, inserzioni e citazioni degli atti, per le menzioni di registrazione e per le informazioni e denunce speciali

Articolo 117

Divieto

[I notari, i funzionari ed ufficiali dell'ordine giudiziario, i segretari, capi o delegati delle pubbliche amministrazioni non possono a qualunque scopo rilasciare per originale, per copia o per estratto alcun atto soggetto alla registrazione, se esso non è stato prima registrato, sotto pena di l. 12 per ogni contravvenzione. Il divieto non si estende agli atti che siano richiesti dal magistrato in procedimenti penali ed agli atti che si trasmettono per la superiore approvazione, purché si faccia menzione dell'uso per cui fu rilasciato l'originale, la copia o l'estratto.

Si eccettuano parimente le copie e gli estratti degli atti formati dagli ufficiali giudiziari e dagli uscieri, quando non sia ancora trascorso il termine per la loro registrazione.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO V - Degli obblighi speciali dei notari, funzionari ed ufficiali pubblici, delle parti e dei terzi CAPO I - Obblighi per le spedizioni, inserzioni e citazioni degli atti, per le menzioni di registrazione e per le informazioni e denunce speciali

Articolo 118

Divieto per i funzionari ed ufficiali ex art. 80

[I funzionari ed ufficiali indicati nei numeri 2, 3, e 4 dell'articolo 80 e tutti i funzionari ed ufficiali governativi non possono inserire nei loro atti, né ricevere in deposito atti soggetti a registrazione entro termine fisso o in caso d'uso, né emettere provvedimenti in conseguenza dei medesimi, o dei contratti verbali designati nell'art. 82 secondo comma, se tali atti e contratti verbali non sono stati preventivamente registrati. I contravventori incorrono in proprio nella pena di l. 12 per ogni trasgressione, e sono altresì tenuti al pagamento della tassa di registro e delle soprattasse dovute per l'atto o per il contratto verbale non registrato, salvo il regresso verso le parti.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

Articolo 119

Inserimento di atti privati od esteri ed altri documanti non ancora registrati

[Ferma le disposizioni del precedente articolo quanto ai funzionari ed ufficiali in esso indicati, è permesso alle parti di inserire negli atti stipulati in forma privata ed ai notari di inserire nei loro atti o di ricevere in deposito, atti privati od esteri, e documenti di ogni specie non ancora registrati, e di fare altri atti in conseguenza dei medesimi.

In questi casi il notaio che riceve l'atto e le parti che stipulano in forma privata sono personalmente tenuti al pagamento delle tasse e soprattasse dovute per gli atti e documenti inseriti e depositati, e per le convenzioni in dipendenza delle quali il nuovo atto fu stipulato, salvo il regresso verso coloro cui avrebbe dovuto far carico il pagamento delle tasse.

La stessa disposizione è applicabile al caso di semplici enunciazioni di contratti verbali o di convenzioni risultanti da scritture private o da atti esteri, tanto se soggetti a registrazione in termine fisso, quanto se sottoposti a tassa per il solo fatto delle enunciazione a norma dell'art. 62.

Contemporaneamente alla domanda di registrazione dell'atto che contiene l'inserzione devono essere presentati all'ufficio del registro gli atti e documenti inseriti. In caso di trasgressione si applica la pena di l. 60, a carico del notaio se si tratta d'inserzione in un atto notarile, o a carico delle parti che stipularono se si tratta d'inserzione in un atto privato.

Quanto all'enunciazione degli atti privati ed esteri e dei contratti verbali, il notaio o le parti sono obbligati, sotto la stessa pena, di fornire all'ufficio del registro, ove richiesti, gli elementi necessari per liquidare le relative tasse.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

Articolo 120

Menzione dell'avvenuta registrazione

[In tutte le copie ed in tutti gli estratti di atti civili, giudiziali e stragiudiziali soggetti a registrazione che si rilasciano dai notari, procuratori, funzionari od ufficiali pubblici, deve farsi menzione specifica, giusta l'art. 124, della avvenuta registrazione. Anche sugli originali degli atti pubblici civili, giudiziali e stragiudiziali deve farsi eguale menzione della registrazione delle scritture private, degli atti esteri e dei contratti verbali dei quali siasi fatta enunciazione nell'atto pubblico o in dipendenza dei quali l'atto stesso sia stato stipulato. la menzione della registrazione deve farsi dai cancellieri giudiziari anche in occasione della apposizione del visto alle copie.

Ciascuna contravvenzione alle disposizioni di questo articolo è punita con la pena di l. 6.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

Articolo 121

Divieto per gli avvocati e procuratori

[È vietato agli avvocati e procuratori di trascrivere nei ricori, nelle comparse ed istanze di qualunque natura, a fondamento di domande, di azioni o di eccezioni in giudizio, il tenore in tutto o in parte degli atti o contratti stipulati tanto nel regno che in paese estero, senza che sia fatta menzione specifica, giusta l'art. 124, dell'eventuale registrazione.

È vietato altresì agli avvocati ed ai procuratori di produrre in giudizio atti o documenti in originale od in copia, che non contengano la menzione della seguita registrazione.

Ciascuna contravvenzione ai detti divieti è punita colla pena di l. 12 a carico degli avvocati o procuratori, i quali sono inoltre tenuti al pagamento delle tasse e delle soprattasse incorse per la non fatta registrazione dell'atto trascritto o presentato, salvo regresso verso le parti per le tasse e soprattasse pagate.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

Articolo 122

Mancata registrazione di atti giudiziari soggetti a registrazione

[Le autorità giudiziarie, le altre autorità con funzioni giurisdizionali e gli arbitri che pronunciano sentenze o emettono decreti o provvedimenti sopra atti o sopra contratti verbali, soggetti a registrazione e non registrati, incorrono in proprio nella pena pecuniaria di lire dodici per ogni contravvenzione, e sono altresì tenuti al pagamento delle tasse e soprattasse dovute per gli atti medesimi, salvo regresso verso le parti per queste tasse e soprattasse.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

Articolo 123

Menzione della registrazione nella sentenza di condanna

[La sentenza che pronuncia una condanna in base ad un atto registrato deve contenere la menzione specifica, giusta l'articolo seguente, della avvenuta registrazione dell'atto.

In caso di omissione l'ufficiale del registro, se trattisi di atto non registrato nel suo ufficio, deve esigere la tassa, salva la restituzione, ove nel termine di tre anni venga giustificata la seguita registrazione dell'atto.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n.

112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO V - Degli obblighi speciali dei notari, funzionari ed ufficiali pubblici, delle parti e dei terzi CAPO I - Obblighi per le spedizioni, inserzioni e citazioni degli atti, per le menzioni di registrazione e per le informazioni e denunce speciali

Articolo 124

Oggetto della menzione della registrazione

[La menzione della registrazione deve contenere gli estremi indicati nell'art. 73 e può farsi anche in fine od in margine dell'originale o della copia dell'atto, o della sentenza; ma in questo caso deve essere firmata dal notaio, procuratore, funzionario o ufficiale.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO V - Degli obblighi speciali dei notari, funzionari ed ufficiali pubblici, delle parti e dei terzi CAPO I - Obblighi per le spedizioni, inserzioni e citazioni degli atti, per le menzioni di registrazione e per le informazioni e denunce speciali

Articolo 125

Informazioni da reperire dai capi delle amministrazioni comunali

[I capi delle amministrazioni comunali, sopra richiesta ufficiale dei funzionari dell'amministrazione del registro, devono fornire le informazioni che possono occorrere per la percezione delle tasse stabilite dalla presente legge.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO V - Degli obblighi speciali dei notari, funzionari ed ufficiali pubblici, delle parti e dei terzi CAPO II - Repertorio degli atti

Articolo 126

Obbligo di iscrizione degli atti per i notari

[I notari debbono, giorno per giorno, senza spazi in bianco, senza interlinee e per ordine di numero e di data, iscrivere sul repertorio prescritto dalla legge sul notariato (art. 62 legge 16 febbraio 1913, n. 89), tutti i loro atti e contratti, compresi quelli rilasciati in originale alle parti, anche se esenti da registrazione, e le autenticazioni di firme apposte agli atti in forma privata, a norma dell'art. 1323 del codice civile; esclusi i testamenti pubblici ed i processi verbali e gli atti di ricevimento o restituzione dei testamenti segreti.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

Articolo 127

Iscrizione nel repertorio

[I cancellieri giudiziari devono tenere uno speciale repertorio ed inscrivere su questo, giorno per giorno, senza spazi in bianco, senza interlinee e per ordine di numero e di data, tutti gli atti, le sentenze, i decreti o provvedimenti e i processi verbali che, a norma di questa legge, debbono essere registrati in termine fisso.

Gli ufficiali giudiziari ed uscieri devono iscrivere nello stesso modo, sopra un repertorio speciale, tutti gli atti del loro ufficio soggetti a registrazione in termine fisso.

I segretari, delegati e capi di tutte le amministrazioni pubbliche devono del pari iscrivere con le stesse formalità sopra uno speciale repertorio gli atti in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata che essi debbono sottoporre a registro a norma dell'art. 80, n. 4. Negli uffici amministrativi, nei quali siano più funzionari incaricati della stipulazione degli atti, non si può tenere che un solo repertorio, tranne il caso di speciali autorizzazioni da parte dell'amministrazione centrale.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

Articolo 128

Contenuto della iscrizione in repertorio

[Ciascuna iscrizione nel repertorio deve contenere:

1° il numero progressivo;

2° la data dell'atto, dell'autenticazione e il luogo in cui l'atto fu stipulato o venne fatta l'autenticazione;

3° la natura dell'atto ricevuto o autenticato;

4° i nomi e cognomi delle parti ed il loro domicilio;

5° l'indicazione sommaria dei beni, la loro situazione ed il prezzo o valore allorché si tratti di beni immobili, e per gli altri atti relativi a cose valutabili l'indicazione del rispettivo prezzo o valore;

6° la nota della seguita registrazione per gli atti registrati.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

Articolo 129

Numerazione dei fogli dei repertori

[I fogli dei repertori debbono essere numerati e firmati: quelli dei repertori dei notari, dei segretari, delegati e capi di tutte le amministrazioni

pubbliche dal pretore del mandamento di loro residenza, e quelli dei cancellieri, ufficiali giudiziari ed uscieri, dal presidente della corte o tribunale, o dal pretore nella cui giurisdizione esercitano le rispettive loro funzioni ed uffici.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO V - Degli obblighi speciali dei notari, funzionari ed ufficiali pubblici, delle parti e dei terzi CAPO II - Repertorio degli atti

Articolo 130

Presentazione semestrale dei repertori all'ufficiale del registro

[I notari, i segretari, delegati e capi di tutte le amministrazioni pubbliche, i cancellieri giudiziari, gli ufficiali giudiziari e gli uscieri debbono presentare ogni semestre i loro repertori all'ufficiale del registro del rispettivo distretto, il quale ne rilascia ricevuta. Questi appone il visto al repertorio, enunciando il numero degli atti iscritti, o dichiarando che non ha avuto luogo alcuna iscrizione.

La presentazione dei repertori deve farsi entro i mesi di gennaio e luglio di ciascun anno.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO V - Degli obblighi speciali dei notari, funzionari ed ufficiali pubblici, delle parti e dei terzi CAPO II - Repertorio degli atti

Articolo 131

Mancata o inesatta iscrizione in repertorio e ritardo nella presentazione

[Per ogni atto o autenticazione non iscritti a repertorio, o non iscritti per ordine di data, o riportati per interlinee, e per ciascuna mancanza o inesattezza di taluna delle indicazioni prescritte ai numeri, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 128, si incorre nella pena di l. 6, e nell'obbligo di completare il repertorio, per gli atti e le autenticazioni omesse, dentro il termine da prefiggersi dall'amministrazione. Ove nel termine stabilito non si sia adempiuto a tale obbligo, il contravventore può essere sospeso dall'esercizio della professione o delle funzioni.

Per il ritardo nella presentazione dei repertori si incorre nella pena di l. 6 per ogni dieci giorni di ritardo. Le decadi incominciate si considerano compiute per l'applicazione della detta pena. Se il ritardo supera i trenta giorni, si incorre nella pena prescritta per il ritardo di tre decine, e può inoltre essere inflitta la sospensione dall'esercizio delle funzioni.

Il procuratore del Re, se denuncia dell'ufficio del registro, promuove dall'autorità competente l'applicazione della sospensione.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO V - Degli obblighi speciali dei notari, funzionari ed ufficiali pubblici, delle parti e dei terzi CAPO II - Repertorio degli atti

Articolo 132

Riscontro delle iscrizioni in repertorio

[Gli uffici del registro riscontrano se gli atti indicati nel repertorio e soggetti a registrazione siano stati registrati, se le indicazioni del repertorio

siano in tutto concordi con quelle trascritte sul registro di formalità; rilevano le discordanze e le contravvenzioni incorse e desumono tutte le notizie che possono essere utili all'amministrazione.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO V - Degli obblighi speciali dei notari, funzionari ed ufficiali pubblici, delle parti e dei terzi CAPO III - Ispezioni e ricerche eseguibili dai funzionari dell'amministrazione del registro

Articolo 133

Comunicazioni

[Tutti i notari e i pubblici ufficiali obbligati a tenere repertori devono darne comunicazione ai funzionari dell'amministrazione del registro ad ogni loro richiesta. In caso di rifiuto, incorrono nella pena di l. 120, indipendentemente dall'applicazione delle pene disciplinari prescritte dai rispettivi ordinamenti.

Per accertare il rifiuto il funzionario dell'amministrazione del registro deve richiedere l'assistenza del pretore o del sindaco locale, o di chi ne fa le veci, per formare in sua presenza il relativo processo verbale.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO V - Degli obblighi speciali dei notari, funzionari ed ufficiali pubblici, delle parti e dei terzi CAPO III - Ispezioni e ricerche eseguibili dai funzionari dell'amministrazione del registro

Articolo 134

Ispezione

[Le persone incaricate dalla legge di tenere i registri dello Stato civile, dell'anagrafe, del censimento della popolazione, del catasto, dei ruoli delle imposte, e tutti gli altri funzionari o impiegati degli archivi pubblici devono, ad ogni richiesta, permettere ai funzionari dell'amministrazione del registro di eseguire la ispezione dei loro registri e degli atti, senza che siano asportati, e di prendere gratuitamente note, estratti e copie nell'interesse della detta amministrazione. Per il rifiuto accertato con processo verbale formato a termini del precedente articolo, si incorre nella pena di l. 60.

Le stesse disposizioni si applicano anche ai funzionari ed ufficiali indicati dall'art. 80, per gli atti dei quali sono depositari, purché non si tratti di atti di ultima volontà finché sono viventi i testatori.

Le visite nei luoghi di deposito degli atti o registri non possono farsi nei giorni festivi e, negli altri giorni, non possono durare più di quattro ore per ciascun giorno.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

Articolo 135

Estratti e copie

[Le persone tenute agli obblighi indicati dall'articolo precedente debbono rilasciare in forma autentica, gratuitamente e in carta libera, ai funzionari dell'amministrazione del registro, gli estratti dei registri e le copie degli atti da essi custoditi. Tale rilascio è da farsi entro il termine di giorni otto dalla richiesta ufficiale o entro un termine più breve nei casi di urgenza.

Il contravventore incorre nella pena di l. 60.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

Articolo 136

Azione di restituzione delle tasse pagate

[L'azione del contribuente per chiedere la restituzione delle tasse pagate si prescrive col decorso di tre anni dalla data del pagamento.

L'azione della finanza per richiedere il pagamento delle tasse si prescrive col decorso di tre anni dal giorno della registrazione dell'atto o contratto, se si tratta di supplemento di tassa.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

Articolo 137

Prescrizione della richiesta della tassa graduale

[Per la richiesta della tassa graduale, proporzionale o progressiva sugli atti e trasferimenti vincolati a condizione sospensiva, o per prezzo non determinato nell'atto, e così per le riunioni dell'usufrutto alla nuda proprietà, per la devoluzione dei lucri dotali, e per l'avveramento della sopravvivenza cui sia stata subordinata una liberalità, nonché dei relativi supplementi, la prescrizione si compie col decorso di tre anni a partire dal giorno in cui sia stata fatta la dichiarazione prescritta dall'art. 79.

Il diritto alla restituzione della maggior tassa pagata alla registrazione dei contratti a corrispettivo variabile si prescrive entro un triennio dal giorno in cui venne accertato il valore definitivo.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

Articolo 138

Prescrizione dell'azione per il conseguimento delle tasse e sovrattasse per atti non registrati

[Col decorso di venti anni si prescrive l'azione della finanza per conseguimento delle tasse e delle sovrattasse dovute per gli atti non registrati.

Di essi però non si può far uso in giudizio o in atti amministrativi o davanti un ufficio governativo, senza che siano registrati col pagamento delle relative tasse, ma senza applicazione di sovrattassa.

Se l'atto venga inserito o enunciato in altri atti in forma pubblica o privata si fa luogo, malgrado il decorso ventennio, alla applicazione delle tasse dovute sull'atto inserito e enunciato, ma non si applica alcuna sovrattassa.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

Articolo 139

Prescrizione delle sovrattasse e pene pecuniarie

[Le sovrattasse si prescrivono nel termine fissato per la prescrizione della tassa.

Le pene pecuniarie si prescrivono nel termine di quattro anni dal giorno della commessa contravvenzione.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

Articolo 140

Interruzione della prescrizione

[Il corso delle prescrizioni rimane interrotto dalla notificazione dell'ingiunzione o di altro atto del procedimento coattivo, o di qualunque domanda giudiziale, sia che trattisi di azione per pagamento o restituzione di tassa, sia che trattisi di azione diretta a promuovere la stima dei beni trasferiti.

La prescrizione interrotta mediante domanda giudiziale rimane sospesa finché dura il giudizio promosso con la domanda. Parimente la prescrizione interrotta con l'ingiunzione rimane sospesa durante il giudizio di opposizione contro l'ingiunzione.

La prescrizione si ha come non interrotta ove la domanda giudiziale sia perentoria. Qualora però la prescrizione sia interrotta dall'amministrazione mediante l'ingiunzione, gli effetti della interruzione permangono anche se l'ingiunzione diventi inefficace per perenzione.

La prescrizione validamente interrotta si compie col decorso di un successivo nuovo termine uguale a quello stabilito dalla presente legge.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

Articolo 141

Sospensione della prescrizione

[La domanda del contribuente in via amministrativa sia per rimborso di tassa, sia per opposizione a richiesta di tassa complementare o suppletiva, interrompe la prescrizione in favore di ambe le parti. La prescrizione rimane sospesa fino a che l'amministrazione finanziaria non abbia notificato al ricorrente la propria decisione.

La domanda deve essere presentata all'ufficio del registro in cui fu pagata la tassa, o da cui si richiede il complemento od il supplemento, mediante ricorso in carta da bollo chiaramente leggibile.

L'ufficio del registro, quand'anche il contribuente non ne faccia richiesta, deve rilasciare ricevuta del ricorso, la quale è l'unica prova della tempestività del ricorso.

Ai ricorsi per restituzione di tassa deve essere sempre unito, a cura del contribuente, l'originale o la copia autentica dell'atto, che gli potranno essere restituiti quando vi venga sostituita una copia conforme in carta non bollata. Cessa tale obbligo quando il ricorso è diretto contro la richiesta di tassa complementare o suppletiva.

In ogni caso si deve unire la quietanza originale delle tasse pagate.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

Articolo 142

Opposizione della data degli atti

[La data degli atti per scrittura privata non può essere opposta all'amministrazione del registro per invocare la prescrizione delle tasse e delle soprattasse, se tali atti non hanno acquistato data certa a termini del codice civile.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

Articolo 143

Decisione dei ricorsi e definizione delle controversie

[I ricorsi in via amministrativa, sulle questioni relative all'applicazione della presente legge, sono decisi dalle intendenze di finanza. Contro tali decisioni è ammesso il ricorso al ministero delle finanze, nei modi e termini stabiliti dalle disposizioni regolamentari, se l'ammontare controverso delle tasse e soprattasse superi l. 10.000. Se il detto ammontare non supera questo limite, le decisioni delle intendenze, contro le quali non sia stato presentato ricorso in revocazione, alle intendenze stesse, per errore di fatto o di calcolo, o per ricupero di un documento decisivo, possono impugnarsi soltanto dinanzi all'autorità giudiziaria nel termine e nei modi di cui al seguente art. 146.

Per la definizione delle controversie concernenti l'applicazione delle pene pecuniarie comminate dalla presente legge, sarà osservato il r. Decreto

legge 25 marzo 1923, n. 796.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO VI - Delle prescrizioni e dei procedimenti in via amministrativa e giudiziaria CAPO II - Dei modi di procedere in via amministrativa e giudiziaria

Articolo 144

Ingiunzione

[Il primo atto del procedimento coattivo per la riscossione delle tasse, soprattasse e pene pecuniarie stabilite dalla presente legge, e di ogni altra tassa la cui riscossione sia affidata all'amministrazione del registro, è l'ingiunzione.

L'ingiunzione consiste nell'ordine emesso dal competente ufficio del registro di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, le tasse, le soprattasse e le pene pecuniarie dall'ufficio stesso indicate.

L'ingiunzione è vidimata e resa esecutoria dal pretore nella cui giurisdizione risiede l'ufficio che la emette, qualunque sia la somma dovuta, ed è notificata, nei modi stabiliti dal codice di procedura civile per le citazioni, da un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o da un usciere addetto all'ufficio di conciliazione.

[L'ufficiale giudiziario o l'usciere deve restituire all'ufficio emittente la ingiunzione originale munita del certificato di eseguita notificazione.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO VI - Delle prescrizioni e dei procedimenti in via amministrativa e giudiziaria CAPO II - Dei modi di procedere in via amministrativa e giudiziaria

Articolo 145

Opposizione all'ingiunzione

[Trascorsi trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione, si può procedere agli atti esecutivi.

Contro l'ingiunzione, il debitore può reclamare in via amministrativa, o proporre opposizione in via giudiziaria, con atto da notificarsi all'ufficio che emise l'ingiunzione.

Il reclamo in via amministrativa non dà diritto alla sospensione degli atti esecutivi. Parimenti l'atto di opposizione in via giudiziaria non sospende l'obbligo del pagamento, tranne che esso sia rivolto contro una richiesta di tassa suppletiva o soprattassa, e sia notificato all'ufficio nei trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

Articolo 146

Termine per il ricorso giurisdizionale

[È stabilito, a pena di decadenza, in sei mesi il termine per ricorrere all'autorità giudiziaria in tutte le controversie riguardanti le tasse. Le soprattasse e le pene pecuniarie stabilite dalla presente legge, le quali abbiano formato oggetto di decisione amministrativa. I sei mesi decorrono in ogni caso dalla data della notificazione della decisione amministrativa eseguita nella forma prevista dal regolamento.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'articolo 24, D.L. 25.06.2008, n.112, come modificato dall'allegato alla L.06.08.2008, n. 133, con decorrenza dal dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

Articolo 147

Controversie giurisdizionali e rappresentanza in giudizio dell'amministrazione del registro

[La decisione delle controversie giudiziali riguardanti le tasse, le soprattasse e le pene pecuniarie stabilite dalla presente legge spetta in prima istanza al tribunale civile nella cui giurisdizione ha sede l'ufficio del registro che ha liquidato la tassa, la soprattassa o la pena pecuniaria controversa.

L'amministrazione del registro può essere rappresentata davanti ai tribunali civili e alle corti d'appello dai propri funzionari a norma dei regolamenti in vigore, senza bisogno dell'assistenza di patrocinatori.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

Articolo 148

Azione giudiziaria in mancanza o prima dei termini per la domanda in via amministrativa

[Quando l'azione giudiziaria sia promossa senza che sia stata presentata domanda in via amministrativa, o prima che siano trascorsi novanta giorni dalla presentazione, l'amministrazione non può essere condannata al rimborso delle spese di lite, neanche in caso di soccombenza.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

Articolo 149

Ricorsi, opposizioni, istanze contro l'ingiunzione a pagamento

[Eccettuato il caso di opposizione a richiesta di tassa suppletiva, non sono ammessi in giudizio ricorsi, opposizioni o istanze contro l'ingiunzione a pagamento, o contro la liquidazione di tasse, soprattasse e pene pecuniarie quando non sia provato il pagamento delle medesime mediante la quietanza di cui nell'art. 96.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO VII - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 150

Estensione delle presenti disposizioni

[Alla nuova tariffa delle tasse di registro sono soggetti gli atti in forma pubblica e privata, anche se sottoposti ad approvazione od omologazione, giudiziali e stragiudiziali nonché le denunce di contratti verbali che saranno presentati alla registrazione dopo l'entrata in vigore della tariffa medesima. Per gli atti di data anteriore, pei quali non fosse ancora scaduto il termine normale di registrazione, e questa fosse eseguita nel termine normale, si applicherà la tariffa anteriore.

La presente legge è anche estesa alle nuove provincie del regno, salva restando l'efficacia delle disposizioni generali, di coordinamento, e transitorie recate dal r. Decreto 11 gennaio 1923, n. 158; ma con provvedimento del Ministro per le finanze sarà ulteriormente stabilita la data della cessazione di tale efficacia. Le controversie, inoltre, cui le suddette disposizioni generali, di coordinamento, e transitorie possano dar luogo saranno decise, in via definitiva, dall'amministrazione finanziaria, salvo il ricorso all'autorità giudiziaria nei soli casi stabiliti esplicitamente nelle dette disposizioni.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO VII - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 151

Atti non soggetti a registrazione

[Gli atti formati e i contratti stipulati prima dell'attuazione del decreto legislativo 14 luglio 1866, n. 3121, pei quali fossero state soddisfatte le imposte stabilite dalle leggi anteriori, e quelli che ne erano esenti anche in caso di uso, purché abbiano rispettivamente acquistato data certa anteriormente all'attuazione nelle diverse provincie del decreto legislativo anzidetto, non sono soggetti a registrazione a termini della presente legge.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO VII - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 152

Atti sottoposti a condizione sospensiva

[Ove l'acquisto od il trasferimento a qualunque titolo di cose o diritti dipenda da una condizione sospensiva verificatasi sotto l'impero delle leggi precedenti o dell'attuale, si applicano le disposizioni vigenti al giorno dell'avveramento della condizione, eccetto il caso che si provi che fu già pagata la tassa proporzionale di trasferimento.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO VII - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 153

Riduzione

[La tassa di registro per le vendite, stipulate dallo stato, di macchinari, navi, prodotti industriali e materie prime ottenuti in conto riparazioni da stati ex nemici, e che siano destinati all'impianto od esercizio di industrie nazionali degli acquirenti, è ridotta a centesimi venti per ogni cento lire di valore imponibile.

Gli atti concernenti la liquidazione dei cessati consorzi granari, anche quando comprendano trasferimenti di beni, sono sottoposti alla tassa ridotta di centesimi venti per ogni cento lire di valore imponibile, ed alla stessa misura sono ridotte le correlative tasse ipotecarie di trascrizione od iscrizione.

Gli atti relativi alla costituzione di enti morali autonomi, per l'impianto ed esercizio di fiere campionarie, nonché gli atti che venissero stipulati per operare il passaggio, a favore degli enti medesimi, di beni appartenenti a società, create anteriormente alla presente legge, per l'esercizio di fiere campionarie, sono soggetti alle tasse fisse minime di registro ed ipotecarie.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO VII - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 154

Disposizioni contrarie alla presente legge

[Rimangono senza effetto le disposizioni contrarie alla presente legge, eccettuate quelle contenute in leggi speciali riguardanti altre materie.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

Articolo 155

Regolamento per l'esecuzione della presente legge

[Il governo del Re, sentito il parere del consiglio di Stato, provvederà alla compilazione del regolamento per l'esecuzione della presente legge, completandone le norme di attuazione in quanto possa occorrere.

Visto, d'ordine di sua maestà il Re:

il Ministro segretario di Stato per le finanze:

A. Dè stefani.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

Allegato A

Tariffa delle tasse di registro

[Omissis] (1)

(1) Il presente allegato, che qui viene omissis, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

Allegato B

Tabella degli atti da registrarsi con riduzione o pei quali la tassa ha una speciale struttura

[Omissis] (1)

(1) Il presente allegato, che qui viene omissis, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972, n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

Allegato C

Tabella degli atti da registrarsi gratuitamente senza che possa mai farsi luogo a ripetizione di tassa

[Omissis] (1)

(1) Il presente allegato, che qui viene omissis, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, poi dall'art. 66, D.L. 30.08.1993 n. 331, è stato da ultimo abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

Allegato C/6

Omissis (1)

(1) Il presente allegato, che qui viene omissis, prima abrogato dall'art. 66, comma 5 del D.L. 30.08.93, n. 331, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

Allegato C/7

Omissis (1)

(1) Il presente allegato, che qui viene omissis, prima abrogato dall'art. 66, comma 5 del D.L. 30.08.93, n. 331, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

Allegato C/8

Omissis (1)

(1) Il presente allegato, che qui viene omissis, prima abrogato dall'art. 66, comma 5 del D.L. 30.08.93, n. 331, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

Allegato D

Tabella degli atti esenti dalla registrazione da termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso

[Omissis] (1)

(1) Il presente allegato, che qui viene omissis, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

Allegato E

Tabella degli atti esenti dalla registrazione in modo assoluto (e quindi anche quando se ne faccia uso)

[Omissis] (1)

(1) Il presente allegato, che qui viene omissis, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).
